

92.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ARNABOLDI: Per la predisposizione di accertamenti in merito alle discriminazioni poste in essere dal preside della scuola media G. Mazzini di Pisa nei confronti di uno studente zingaro (4-12969) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5542	CAPANNA: Sui provvedimenti che si intendono adottare a favore dei cittadini di Assisi (Perugia) danneggiati da una frana (4-09404) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>)	5545
BELLOCCHIO: Sulle iniziative adottate per la protezione del personale e degli utenti dell'ufficio postale di Castelvoturno (Caserta) dai frequenti episodi di criminalità (4-09266) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5543	CERUTI: Sull'inopportunità della concessione di un contributo ad aziende italiane e straniere che gestiscono linee di <i>pullman</i> a lunga percorrenza (4-11558) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>)	5545
BERSELLI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Gino Visani, residente a Imola (Bologna) (4-12263) (risponde BUBBICO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5544	CIABARRI: Per un intervento volto a garantire la ricezione del terzo canale della RAI-TV nelle zone della provincia di Sondrio che ne sono escluse (4-13055) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5546
BONIVER: Sul funzionamento del dispositivo automatico che regola l'apertura e la chiusura del passaggio a livello di Valmadonna di Alessandria (4-12678) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>)	5544	CIOCCI LORENZO: Sul disservizio degli uffici postali di Roma a causa del distacco di circa tremila unità lavorative presso altre amministrazioni (4-13906) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) ..	5547
		COLOMBINI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alle	

PAG.	PAG.
<p>numerose pratiche di pensioni inavase giacenti presso il provveditorato agli studi di Roma (4-13129) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5548</p> <p>CRISTONI: Per l'emissione di un francobollo commemorativo dell'architetto modenese Luigi Poletti (4-12767) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) .. 5549</p> <p>DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Pasquale Cassano di Bari (4-11974) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5550</p> <p>DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Michele Mangiacotti di San Giovanni Rotondo (Foggia) (4-13496) (risponde BUBBICO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5550</p> <p>DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Michele Mangiacotti di San Giovanni Rotondo (Foggia) (4-13856) (risponde BUBBICO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5550</p> <p>DEL DONNO: Per l'accoglimento della domanda di trasferimento inoltrata dal signor Giuseppe Silicato, operatore specializzato presso il circolo CCTT (costruzioni telefoniche telegrafiche) di Milano (4-14353) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5551</p> <p>DONATI: Sull'inquinamento prodotto dall'installazione di pali di legno</p>	<p>della rete telefonica SIP, trattati con sostanze tossiche (4-11714) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5551</p> <p>FACHIN SCHIAVI: Sulle discriminazioni di carattere economico operate ai danni del personale direttivo e docente della scuola elementare comandato presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università (4-14465) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5552</p> <p>FACHIN SCHIAVI: Sulla discriminazione operata ai danni del personale insegnante comandato presso le cattedre universitarie di pedagogia nella ripartizione del fondo di incentivazione per il triennio 1988-1990 (4-15588) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5553</p> <p>FERRARINI: Sull'opportunità di dotare l'autostrada del Sole di una terza corsia in corrispondenza del nodo di Bologna e Casalecchio (4-07712) (risponde PRANDINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 5555</p> <p>FERRARINI: Sulla veridicità della notizia in merito alla soppressione del circolo didattico di Lugagnano (Piacenza) (4-13897) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5555</p> <p>FIANDROTTI: Per una interpretazione estensiva dei termini previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla durata degli incarichi del personale impegnato nella realizzazione di programmi nei paesi in via di sviluppo (4-13781) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ... 5556</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1989

PAG.	PAG.
<p>FINCATO: Sullo stato dell'inchiesta promossa a seguito dell'esposto presentato il 10 dicembre 1983 dal signor Vincenzo Pigatto di Pozzoleone (Vicenza) nei confronti del pretore di Bassano del Grappa, dottor Riccardo Caccin (4-12067) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 5556</p> <p>FIORI: Per un intervento volto ad eliminare il grave ritardo nella definizione delle pratiche di pensione del personale insegnante, con particolare riferimento agli insegnanti elementari (4-11782) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5557</p> <p>GABBUGGIANI: Per il sollecito rilascio dell'autorizzazione alla costruzione del parcheggio che il comune di Firenze ha progettato nell'ambito delle iniziative per i campionati mondiali di calcio del 1990 (4-14960) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 5558</p> <p>GEI: Per un intervento presso i direttori didattici delle province di Brescia e Bergamo volto al rispetto delle indicazioni contrattuali sull'orario di lavoro degli insegnanti elementari (4-11127) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5558</p> <p>GEI: Sulle responsabilità in merito alle gravi disfunzioni verificatesi durante lo svolgimento delle fasi finali dei campionati studenteschi svoltesi a Messina dal 28 al 30 maggio 1989 (4-14314) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5559</p> <p>GRIPPO: Per un intervento volto a consentire la sollecita realizzazione dei lavori previsti per lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del</p>	<p>1990 (4-13961) (risponde CARRARO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>) ... 5560</p> <p>LANZINGER: Per il rispetto, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, che fissa in 18 ore settimanali l'orario di lavoro degli insegnanti di italiano e tedesco quale seconda lingua presso le scuole elementari della provincia di Bolzano (4-12192) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5561</p> <p>LAVORATO: Sulla situazione determinatasi presso il liceo scientifico di Bovalino (Reggio Calabria) a causa della permanenza in servizio della professoressa Caterina Condemi, per la quale era stato disposto un trasferimento d'ufficio (4-12604) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5563</p> <p>LEONI: Sui motivi per i quali l'aeroporto milanese della Malpensa non sia ancora dotato del sistema automatico di informazioni (ATIS) (4-12049) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 5564</p> <p>LIA: Per il ripristino dell'autonomia della scuola media statale Michelangelo Buonarroti di Torricella (Taranto) (4-13205) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5564</p> <p>LUCCHESI: Per il ripristino del passaggio a livello ubicato nel comune di Pietrasanta (Lucca) in corrispondenza di via Montiscendi (4-12002) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 5565</p>

PAG.	PAG.
LUSETTI: Per lo snellimento delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione all'uso di apparecchi ricetrasmittenti (4-13208) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5565	del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, concernente la formazione professionale (4-15531) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>) 5569
MACERATINI: Per l'accertamento di eventuali irregolarità poste in essere nella realizzazione della nuova scuola media di Vasanello (Viterbo) (4-12008) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5566	MELLINI: Per la revoca della circolare del Ministero della pubblica istruzione del 18 febbraio 1989 che non tiene conto di quanto disposto dal Consiglio di Stato in ordine all'applicazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (4-15371) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5570
MANCINI GIACOMO: Sui motivi del ritardo nella costruzione, da parte delle ferrovie calabro-lucane, del tratto Cosenza-Vaglio Lise (4-12566) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 5566	MUNDO: Per un sollecito avvio dei lavori di consolidamento della rupe di Tropea (Catanzaro) (4-09619) (risponde PRANDINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 5571
MANFREDI: Sulla legittimità dell'assegnazione dei posti a disposizione da parte del provveditorato agli studi di Genova (4-12627) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5567	PARLATO: Sulle iniziative assunte in relazione alle carenze del servizio telefonico nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) (4-05872) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5572
MANGIAPANÈ: Per un intervento volto ad evitare la soppressione del servizio di traghettamento Reggio Calabria-Messina gestito dall'Ente ferrovie dello Stato (4-11858) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 5568	PARLATO: Per un intervento presso il compartimento delle poste e telecomunicazioni di Palermo volto a sollecitare il rinnovo della concessione intestata al ragioniere Giuseppe Lazzano di Sciacca (Agrigento) per l'uso di un apparecchio ricetrasmittente (4-09886) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) .. 5573
MASINA: Sulla decisione dell'ambasciata italiana di Manila (Filippine) di negare il visto d'ingresso nel nostro paese al sindacalista Roy Mahinavy (4-13210) (risponde BUTINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 5569	PARLATO: Per un intervento volto a dotare gratuitamente gli utenti telefonici dell'apparecchiatura che consente loro di verificare il traffico effettivamente svolto con la possibilità di opporre alla SIP le risultanze
MATTEOLI: Sull'attività finora espletata dal comitato istituito dall'articolo 2	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1989

PAG.	PAG.
<p>quando siano diverse dall'entità degli addebiti tariffari (4-10380) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5575</p> <p>PATRIA: Sul funzionamento del dispositivo automatico che regola l'apertura e le chiusure del passaggio a livello di Valmadonna di Alessandria (4-12603) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 5576</p> <p>PICCHETTI: Per un intervento volto a dotare l'aeroporto di Fiumicino (Roma) di una struttura idonea ad ospitare gli stranieri non in regola con i documenti di ingresso fino alla soluzione del loro caso (4-10756) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 5576</p> <p>PIRO: Sul ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato per conto del ministro della pubblica istruzione contro la decisione del TAR dell'Emilia-Romagna relativa all'ammissione all'esame di licenza media dell'alunna bolognese handicappata Silvia Salvatori (4-12094) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5577</p> <p>POLI BORTONE: Per un intervento volto ad invalidare il concorso bandito il 17 aprile 1984 dall'Ente autonomo acquedotto pugliese (4-11249) (risponde PRANDINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 5579</p> <p>POLI BORTONE: Per l'emanazione da parte del provveditorato agli studi di Roma dei decreti definitivi attesi dai docenti collocati a riposo dopo il 1976 (4-11591) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5579</p>	<p>POLI BORTONE: Sulla mancata esecuzione della decisione del Consiglio di Stato relativa all'annullamento del concorso a cattedra per le scuole medie tenuto a Brindisi (4-12118) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5580</p> <p>POLI BORTONE: Per un intervento volto ad evitare la soppressione della presidenza della scuola media Michelangelo Buonarroti di Torricella (Taranto) (4-12803) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5581</p> <p>PROCACCI: Sull'inopportunità di realizzare un centro di ricerche antiparassitari a Casoli (Chieti) (4-10867) (risponde BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 5582</p> <p>PROCACCI: Sulla decisione di destinare alla pratica della caccia con l'arco la zona di macchia mediterranea del comune di Marciana Marina, nell'isola d'Elba (Livorno) (4-11554) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 5582</p> <p>RALLO: Per la sollecita istituzione di un ufficio postale nella zona del villaggio Sant'Agata a Catania (4-12524) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5583</p> <p>RONZANI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare i disagi derivanti ai mutilati e minorati fisici dalla soppressione della patente di guida automobilistica di categoria F (4-13963) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 5584</p>

PAG.	PAG.
<p>RUBINACCI: Per la revisione della legge 6 ottobre 1986, n. 426, concernente il piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla ventilata trasformazione del liceo scientifico Piccinini di Pergola in sezione distaccata del liceo scientifico di Fano (Pesaro Urbino) (4-12921) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5585</p> <p>RUSSO SPENA: Per la piena trasparenza degli atti relativi alla posizione lavorativa dei cittadini, con particolare riferimento all'errata ricostruzione della posizione assicurativa del professor Libero Galdo di Napoli da parte dell'ENPAS (4-13516) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5586</p> <p>SOSPIRI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Domenico Costantini, nato a Vestea di Civitella Casanova (Pescara) (4-12636) (risponde BUBBICO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5588</p> <p>SOSPIRI: Per la tutela dei diritti acquisiti dal personale docente e non docente della scuola media ed elementare già in possesso del decreto di mantenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (4-14604) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5589</p> <p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulle notizie relative a presunti contratti pubblicitari stipulati dalla SIPRA con molti organi di stampa (4-11282) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5590</p> <p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sui motivi per i quali il dottor Nordio,</p>	<p><i>ex</i> presidente dell'Alitalia, mantiene un ufficio presso la sede della compagnia (4-11938) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 5590</p> <p>STRADA: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici economici previsti dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 5041 del 1988 (4-14372) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5590</p> <p>STRUMENDO: Sull'inopportunità dell'adesione del provveditorato agli studi di Venezia alla manifestazione indetta dal comitato per la difesa di Venezia il 26 maggio 1989 (4-13808) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5591</p> <p>TASSI: Sull'opportunità di disporre un maggior compenso per i gestori degli impianti di distribuzione di carburante in relazione ai rischi connessi all'accettazione di buoni turistici di benzina (4-08234) (risponde CARRARO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>) 5592</p> <p>TASSI: Sui comportamenti discriminatori posti in essere nei confronti del Movimento sociale italiano in Emilia-Romagna, con particolare riferimento alla direzione didattica statale di Parma (4-12249) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5593</p> <p>TOMA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Giovanni Fersini</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1989

	PAG.		PAG.
di Alliste (Lecce) (4-11876) (risponde BUBBICO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5594	Conдеми presso il liceo scientifico di Bovalino (Reggio Calabria) (4-11809) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5594
TRANTINO: Sulla mancata applicazione delle tariffe scontate previste per i deputati da parte della compagnia aerea Aliblu (4-11906) (risponde BERNINI, <i>Ministro dei trasporti</i>)	5594	ZOLLA: Per un intervento volto ad ammettere ai benefici previsti dalla legge del 25 marzo 1982, n. 94 anche i comuni sprovvisti di piano regolatore o con strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale (4-11192) (risponde PRANDINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	5595
VALENSISE: Per un intervento volto a verificare l'opportunità della permanenza della professoressa Caterina			

ARNABOLDI e RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

il 30 marzo 1989 il preside della scuola media G. Mazzini di Pisa entrava nella classe II G invitando i ragazzi a ricoprire due posti rimasti liberi per rinuncia di altri studenti, in occasione di un viaggio deciso allo scopo di intraprendere scambi culturali;

a questa classe appartiene un ragazzo zingaro il quale, accolta l'offerta del viaggio, si sentiva rispondere che i due posti erano ormai assegnati;

il 4 aprile, mentre il giovane si trovava nell'ufficio del preside, un altro alunno chiedeva al preside stesso di poter partecipare al viaggio, ricevendo una risposta affermativa;

tale scandaloso e ingiustificabile comportamento ha provocato nel ragazzo un comprensibile stato di depressione e frustrazione con conseguenti chiusura in se stesso, scoraggiamento e vergogna nei confronti dei compagni di classe;

il preside avrebbe preteso di giustificare il suo comportamento dicendo ad alcuni docenti che il giovane zingaro avrebbe forse potuto impossessarsi del denaro dei suoi compagni;

da parte loro i genitori del ragazzo vittima di tale odiosa discriminazione avrebbero presentato una denuncia presso il tribunale dei minori di Firenze —:

se siano stati compiuti i necessari accertamenti da parte delle competenti autorità scolastiche e ministeriali e quali ne siano gli esiti;

se in presenza di simili eclatanti episodi di intolleranza e discriminazione, ancor più gravi perché compiuti da educatori che dovrebbero avere il compito di insegnare principi di rispetto e disponibilità reciproci, non si ritenga necessario e doveroso intervenire immediatamente e con la massima decisione onde ristabilire correttezza di rapporti e garantire diritti fondamentali;

qualora fossero confermati i fatti premessi, quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di chi se ne è reso responsabile. (4-12969)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, al fine di accertare i fatti segnalati — a proposito di presunte discriminazioni, che sarebbero state operate nello scorso anno scolastico nei confronti di un alunno nomade della scuola media Mazzini di Messina — ha dato incarico ad un proprio ispettore di svolgere presso la scuola medesima, un'accurata indagine.*

Dall'esame della relazione ispettiva, nella quale sono state riportate dichiarazioni e testimonianze rese dai rappresentanti delle diverse componenti scolastiche, l'episodio lamentato appare alquanto ridimensionato essendo risultato sostanzialmente determinato da un'errata interpretazione del comportamento tenuto nella circostanza, dal capo di istituto.

Dalla suddetta relazione si desume in particolare che alcuni giorni prima dell'effettuazione del viaggio culturale in Francia cui si fa riferimento nell'interrogazione, il preside, allo scopo di provvedere alla sostituzione di due alunni rinunciatari, si recò nelle varie classi per raccogliervi nuove adesioni, iniziando proprio dalla classe secon-

da G, frequentata dall'alunno in questione rispondente al nome di Omerov Janus, nella quale tuttavia non ottenne sul momento, alcuna risposta affermativa.

Peraltro, il ripensamento dell'alunno, che nel prosieguo delle lezioni manifestò il proprio assenso alla docente di francese non potè essere preso in considerazione in quanto, nel frattempo, il preside aveva già visitato le altre classi, ottenendone varie adesioni, che nel pomeriggio dello stesso giorno furono confermate telefonicamente dalle famiglie interessate.

A tale circostanza è da attribuire secondo la relazione ispettiva, il rifiuto opposto dal capo di istituto alla richiesta di partecipazione al viaggio, come sopra avanzata dall'alunno Omerov mentre il diverso atteggiamento tenuto dallo stesso preside verso un altro allievo cui nella giornata del 4 aprile 1989 sarebbe stata concessa l'autorizzazione tardiva, trova giustificazione nel fatto che quest'ultimo allievo — Picasso Bruno della classe seconda F — pur avendo consegnato con ritardo, peraltro giustificato, il modulo di partecipazione con la prescritta documentazione, aveva già in precedenza comunicato la sua adesione con il consenso dei genitori.

Il malinteso fu determinato come si evince dagli accertamenti ispettivi, dal fatto che, nella circostanza il capo di istituto, forse a torto, non ritenne opportuno chiarire adeguatamente i motivi delle proprie decisioni che, in ogni caso, non sono risultate affatto influenzate, come riferito nell'interrogazione, da considerazioni di alcun genere circa una presunta propensione al furto da parte del giovane Omerov.

Un'insinuazione del genere — a parte il fatto oggettivo che nella scuola interessata non si sono mai verificati casi di furto — non ha trovato alcun riscontro nelle testimonianze rese da tutti coloro che sono stati ascoltati nel corso delle indagini.

Conclusivamente il ministero, pur esprimendo il proprio rincrescimento per il turbamento che il fatto segnalato può avere arrecato all'alunno non ritiene, alla luce degli accertamenti come sopra disposti che

si renda necessaria l'adozione di particolari provvedimenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

BELLOCCHIO e FERRARA. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno. — Per sapere — premesso che l'ufficio postale di Castelvoturno (Caserta) è stato oggetto più volte di rapine con reale pericolo per il personale e per gli utenti (specie pensionati) —:

quali iniziative, per la parte di rispettiva competenza, sono state adottate per garantire l'incolumità sia dei dipendenti che degli utenti;

quali difficoltà ostano alla costruzione del nuovo edificio postale nel centro storico. (4-09266)

RISPOSTA. — La rappresentata situazione è oggetto di continua attenzione da parte dei competenti organi dell'amministrazione poste e telecomunicazioni impegnati nella ricerca di soluzioni che siano idonee a garantire l'incolumità del personale poste e telecomunicazioni e dell'utenza e conseguentemente la funzionalità dei servizi contro il dilagante fenomeno della criminalità.

Per quanto attiene, in particolare, al problema della sicurezza dell'ufficio postale di Castelvoturno occorre rilevare che, pur essendo dotato di tutte le prescritte misure cautelative atte a scongiurare il verificarsi di episodi di criminalità, è stato oggetto, tra il 1982 ed il 1988, di tre rapine a mano armata.

È noto, infatti, che tali misure preventive possono servire ad attenuare i fenomeni criminosi ma non certo ad eliminare tutti i possibili elementi di vulnerabilità che vengono poi sfruttati dai malviventi.

Il Ministero dell'interno, interessato per la parte di competenza, ha riferito, peraltro, di aver disposto, per il tramite dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la generale intensificazione del controllo e della vigilanza in Castelvoturno e zone limitrofe, mediante pattuglie mobili rinforzate con

personale del nucleo anticrimine per la Campania; è stato anche disposto il potenziamento delle forze di polizia impegnate nell'area interessata, mediante l'assegnazione, nel 1988, di 15 agenti alla squadra mobile di Caserta. Il 20 dicembre dello scorso anno, inoltre, è stato istituito un nuovo commissariato di pubblica sicurezza in Castelvoturno, con competenza territoriale anche per i comuni di Mondragone, Cancellò ed Arnone, Grazzanise e Santa Maria La Fossa.

In merito, infine, alla costruzione di un nuovo ufficio postale, occorre rilevare che, da accertamenti esperiti al fine di verificare l'idoneità dei vecchi locali sotto il profilo della funzionalità e dell'igienicità, è emersa la loro insufficienza e non rispondenza alle prescrizioni igienico-sanitarie: si è, pertanto, ritenuto di dover trasferire l'ufficio presso altri locali siti in via Circonvallazione mare — ad appena 250 metri di distanza dal precedente ufficio — apparsi idonei ad ospitare i servizi postali.

Pertanto, dopo aver ottenuto i prescritti pareri, compreso quello di congruità del canone di affitto espresso dall'ufficio tecnico erariale, si è provveduto a stipulare il contratto di locazione per la durata di sei anni a decorrere dal 1° settembre 1988 nonché a far effettuare i lavori di sistemazione dei locali, di competenza del proprietario, e quelli relativi alla installazione delle misure di sicurezza: il nuovo ufficio è stato aperto al pubblico in data 10 marzo 1989.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

BERSELLI. — Al Ministro del tesoro.— Per sapere quale motivo ritardi la liquidazione della pensione di guerra spettante al signor Visani Gino, residente a Imola (Bologna) in via Campanella n. 70 la cui pratica reca il n. 622926 della Segreteria delle Sezioni Speciali per le pensioni di guerra presso la Corte dei conti. (4-12263)

RISPOSTA. — Nei confronti del signor Visani Gino è stata emessa, in data 11 agosto 1989, la determinazione n. 610504, concessiva di indennità per una volta

tanto, pari a tre annualità di pensione di ottava categoria, dal 1° febbraio 1962, per l'infermità Esiti cicatriziali di ferite al pollice ed all'indice mano destra con lieve limitazione funzionale.

La sopracitata determinazione trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione (articolo n. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Appena sarà intervenuta detta approvazione, verrà emesso il relativo mandato di pagamento che, dopo il visto d'impegno della ragioneria centrale di questa amministrazione, sarà trasmesso alla competente sezione di tesoreria provinciale di Bologna, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BUBBICO.

BONIVER e BORGOGGIO. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se corrisponde al vero la situazione che si è creata a Valmadonna (Alessandria) dove, a seguito dell'istallazione del dispositivo automatico i tempi di chiusura del passaggio a livello che divide il paese in due, creando gravi disagi alla popolazione, sono passati da pochi minuti a ben trentacinque;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per risolvere tale problema che provoca la semi paralisi del paese, considerato che ogni giorno transitano almeno novanta treni. (4-12678)

RISPOSTA. — L'Ente ferrovie dello Stato ha comunicato che già dal 15 aprile scorso sono state apportate le modifiche tecniche e regolamentari necessarie a contenere i tempi di chiusura del suddetto passaggio a livello entro i limiti di durata inferiori a quelli del precedente regime di esercizio.

Dall'adozione di tale accorgimenti tecnici sono stati ottenuti risultati che hanno pienamente soddisfatto le richieste della popolazione e del comitato di quartiere così come comunicato in data 26 aprile 1989 dal presidente del consiglio regionale del Piemonte.

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

CAPANNA e RONCHI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere —

considerato che la legge n. 730 del 28 ottobre 1986 definisce nell'articolo 2 la frana di Assisi di « interesse nazionale »;

considerato il parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto di massima d'intervento in data 21 febbraio 1985;

considerato che fu stabilito che i danni provocati dal sisma dell'aprile 1984 non erano cumulabili con quelli precedentemente causati dalla frana;

considerato che numerose famiglie sono state sgomberate dalle abitazioni lesionate; che altrettante continuano a risiedere in case malsicure; altre ancora vedono degradarsi sempre di più la propria dimora senza che nessuno intervenga —:

1) come si intende intervenire per tutelare la sicurezza dei cittadini residenti nella zona Ivancich soggetta a movimento franoso, dal momento che i sistemi di rilevamento della frana non sono in funzione;

2) poiché la citata legge n. 730 affida agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici, il provveditorato alle opere pubbliche, la gestione dell'appalto-concorso per la salvaguardia degli abitati assegnando 30 miliardi per gli anni 1986-1988 per gli interventi, se esiste la copertura finanziaria e quali tempi di attuazione si prevede di adottare;

3) dal momento che, a causa della calamità naturale, come detto, numerose famiglie hanno perduto le proprie abitazioni, altrettante hanno subito gravi danni, moltissime danni più lievi, come si intende intervenire per risarcire i guasti che la frana e i ritardi negli interventi hanno causato ai cittadini, ricordando che in casi analoghi il risarcimento è stato tempestivo e ampio;

4) se si ritiene che il metodo d'intervento individuato successivamente su ri-

chiesta del consiglio comunale di Assisi: la cogestione dell'appalto-concorso tra comune e provveditorato alle opere pubbliche, sia il più idoneo, rapido, efficace, per risolvere i problemi dei cittadini, o se non è vero esattamente il contrario, come dimostra l'ulteriore ritardo accumulato.

(4-09404)

RISPOSTA. — *La legge 28 ottobre 1986 n. 230, articolo 2, ha assegnato al Ministero dei lavori pubblici la somma complessiva di lire 30 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 per l'attuazione di interventi diretti a realizzare le opere necessarie alla salvaguardia degli abitati minacciati da fenomeni franosi nei comuni di Assisi (Perugia), Frosinone, Torrice e Arnara (Frosinone), dichiarati di interesse nazionale.*

Al riguardo si rappresenta che è stata firmata la convenzione fra il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria ed il comune di Assisi, cui sono state affidate in concessione le attività per l'espletamento della gara, la direzione e contabilizzazione dei lavori, nonché le espropriazioni delle aree occorrenti e la fornitura e posa in opera di apparecchiature di controllo per seguire e conoscere i risultati ad opera eseguita.

Il provvedimento di approvazione di detta concessione è in corso di registrazione presso gli organi di controllo. Appena registrato sarà data autorizzazione per la pubblicazione del bando di appalto dei lavori nei limiti della somma a disposizione.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: LATTANZIO.

CERUTI e ANGELINI PIERO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in un recente servizio giornalistico sul *Corriere della Sera* Luca Goldoni afferma che le aziende che gestiscono linee di pullman a lunga percorrenza presentano domanda al Ministero dei trasporti e

ottengono un contributo governativo pari al rimborso di 760 lire al chilometro;

in un momento di crisi delle ferrovie, mezzo precipuamente idoneo alle medie distanze, lo Stato finanzia in pratica i propri concorrenti superando le barriere regionali rispettate fino al 1986 e accettando addirittura di sovvenzionare aziende appartenenti ad altri Stati;

l'azienda spagnola José Montjano si sarebbe affrettata a proporre un collegamento Milano-El Rachidia (a sud di Marrakech) in tre corse settimanali di 3.661 chilometri cadauna, mentre l'azienda di Stato cecoslovacca si sarebbe limitata a proporre una corsa la settimana Brno-Milano di 1.087 chilometri;

il cospicuo rimborso ha ovviamente scatenato gli appetiti degli autotrasportatori italiani che hanno proposto un'infinita serie di collegamenti tra cui spicca quello Palermo-Dortmund di 2.899 chilometri o Rionero in Vulture (Potenza)-Zurigo di 1.250 chilometri —:

se sia a conoscenza e possa confermare tali notizie;

in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare l'interrogato ministro per impedire questo ulteriore sperpero di pubblico danaro che, oltretutto mette in ridicolo le istituzioni. (4-11558)

RISPOSTA. — *La notizia, oggetto dell'interrogazione, riportata nell'articolo apparso sul Corriere della Sera, Un bus tra Milano e Marocco — Lo Stato paga a chilometro, a firma del giornalista Luca Goldoni, è inesatta.*

Con la legge del 13 dicembre 1986, n. 877 è stato previsto un contributo, per il periodo che va dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1986, da elargire a coloro che esercitano autoservizi di linee nazionali di competenza statale, oppure internazionali aventi carattere frontaliero cioè che non superino 50 chilometri dal confine.

Il contributo di lire 760 per autobus a chilometro rappresenta il limite massimo previsto per il 1986 mentre ad esempio è

contenuto in sole 75 lire per autobus a chilometro per il periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 1972. L'erogazione del contributo avviene tenendo conto delle risultanze dei costi di esercizio del complesso delle autolinee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi e tenendo conto degli altri interventi finanziari a qualsiasi titolo concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

Da quanto sopra esposto, risulta chiaro che i contributi di cui alla predetta legge non possono essere erogati a favore di concessionari titolari di autolinee internazionali non frontaliere, come ad esempio Milano-El Rachidia o Brno-Milano.

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

CIABARRI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

circa la metà del territorio della provincia di Sondrio non riceve le trasmissioni della terza rete RAI, molte zone della stessa provincia hanno un segnale di ricezione non ottimale nemmeno per la 1° e 2° rete RAI e che in un certo numero di località, specie nelle valli laterali nelle cosiddette zone d'ombra, i cittadini a loro spese o gli enti locali hanno dovuto installare e devono mantenere ripetitori per ricevere il segnale RAI;

un anno fa un certo numero di cittadini di Chiavenna e di comuni limitrofi del fondovalle, in una zona cioè dove non dovrebbero esserci particolari problemi tecnici, per denunciare con forza il problema decise di pagare due terzi dell'abbonamento RAI-TV a fronte di un servizio pubblico che offre in quella zona la ricezione di due reti su tre;

l'efficiente RAI ha individuato con tempestività tutti i contestatori con la notifica dell'ingiunzione di pagamento prevista dalla legge per il recupero del credito erariale;

dopo il pagamento dell'arretrato gli stessi cittadini si sono impegnati nella raccolta di firme in calce ad una petizione inviata a diverse autorità, fra cui il ministro delle poste;

l'eventuale richiamo alla norma della vigente convenzione, che fa obbligo alla concessionaria RAI di assicurare la diffusione di programmi della terza rete fino al raggiungimento del 65 per cento degli abitanti di ogni singola regione, penalizza gravemente una realtà territoriale il cui peso demografico è esiguo (meno del 2 per cento della popolazione regionale), ma le cui condizioni di isolamento geografico e polverizzazione degli insediamenti rendono ancora più pressante l'esigenza di poter disporre della completezza informativa e culturale delle emissioni nazionali e regionali RAI —:

quali iniziative intende assumere perché le zone della provincia di Sondrio ancora escluse dalla ricezione della 3° rete RAI possano essere collegate e quali iniziative intenda assumere per migliorare complessivamente la ricezione di tutti i programmi RAI;

se intende farsi carico delle spese di installazione e manutenzione dei ripetitori installati in convenzione con gli enti locali ai sensi dell'articolo 10, punto c) della convenzione con la concessionaria RAI. (4-13055)

RISPOSTA. — *L'articolo 9 della convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la prima e la seconda rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 500 abitanti mentre per la terza rete TV la diffusione del servizio deve essere assicurata ai medesimi capoluoghi di provincia ed all'85 per cento della popolazione di ogni regione.*

È prevista altresì la facoltà per la RAI di stipulare con gli enti territoriali interessati (regioni, province, comuni) accordi in-

tesi a realizzare nuovi impianti che non rientrino negli obblighi convenzionali.

Per quanto concerne in particolare la diffusione dei programmi delle tre reti televisive nei centri abitati della provincia di Sondrio, la RAI ha fatto presente che gli obblighi fissati dalla convenzione sono stati ampiamente rispettati nelle aree in questione precisando, altresì, che è prevista la realizzazione di nuovi impianti nelle località di Talamona, Bema, Semozo, Campo-dolcino, Lansada, Valmasino Cataeggio, Valmasino San Martino, Novate Mezzola, Chiavenna, Valle San Giacomo, Primolo e Albareda: tali opere consentiranno una migliore ricezione dei programmi delle tre reti nazionali.

La realizzazione di ulteriori impianti, capaci di assicurare la ricezione televisiva a residue località di limitata consistenza demografica, potrà concretizzarsi, compatibilmente con le risorse finanziarie ed operative dell'azienda, soltanto se le autorità comunali interessate manifesteranno la propria disponibilità a collaborare alla costruzione degli impianti necessari.

Quanto, infine, al pagamento del canone di abbonamento, si precisa che, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei segnali che possono essere captati.

Tale normativa è stata, tra l'altro, dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale dell'11 maggio 1988, n. 535 che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale d'imposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

CIOCCI LORENZO e MANGIAPANE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

sono state pubblicate sui vari organi di stampa notizie circa la utilizzazione del personale addetto agli uffici postali di Roma;

a seguito del comando presso altre amministrazioni di circa tremila unità lavorative del ministero delle poste si è venuta a determinare una grave situazione che ha provocato un forte disservizio negli uffici postali della capitale con conseguenti disagi per il personale invece in servizio e per gli utenti;

lo sciopero del 31 maggio 1989 del personale dell'ufficio postale Ostiense è stato determinato anche dal fatto che su trentaquattro dipendenti assegnati a quell'ufficio ne sono effettivamente presenti soltanto diciassette;

tale situazione è piuttosto generalizzata e che i nuovi uffici postali già costruiti (Acilia, Aurelio-Gianicolense, Roma-Prima Porta, Roma-Spinaceto) non sono funzionanti anche per le difficoltà derivanti dalla carenza di personale —

se non ritenga indispensabile e urgente porre rimedio a questa situazione insostenibile attraverso inidonei atti amministrativi previo accertamento della reale esigenza di comando delle altre tremila unità lavorative dell'amministrazione postale altrove utilizzate. (4-13906)

RISPOSTA. — *Il numero di dipendenti dell'amministrazione poste e telecomunicazioni che risultano comandati presso altre amministrazioni od enti è di 1.694, di cui 651 sono in assegno presso gli uffici postali della capitale.*

Si precisa che tali spostamenti di personale sono stati disposti ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per un periodo determinato ed in via eccezionale, per far fronte a riconosciute esigenze di servizio delle amministrazioni e degli enti richiedenti.

Fra le unità comandate, 21 risultano appartenere all'ufficio postale di Roma-Ostiense la cui situazione numerica ha risentito del distacco di alcune unità presso altri uffici e del collocamento in aspettativa per cospicui periodi di tempo di altri dipendenti.

Tuttavia, è da tenere presente che, a fronte di tali assenze, presso l'ufficio in

parola sono state assegnate 40 unità fra personale straordinario e dipendenti distaccati presso di esso da altri uffici, per cui al 1° giugno 1989 si registrava una carenza effettiva di unità.

Nel significare, infine, che l'agitazione del personale presso tale ufficio è stata sospesa a seguito dell'incontro tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell'amministrazione avvenuto il 16 giugno 1989, si precisa che il ritardo verificatosi nell'apertura al pubblico degli uffici indicati è da mettere in relazione alla mancanza di alcune necessarie autorizzazioni, quali l'abitabilità, il benessere dei vigili del fuoco, l'allacciamento delle fognie, eccetera.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

COLOMBINI, PINTO e PICCHETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Roma dall'anno scolastico 1976 non emette più i decreti definitivi di pensione per gli ex docenti collocati in pensione da tale anno e seguenti;

tale incomprensibile comportamento ha fatto sì che migliaia di pratiche invase giacciono in archivio da oltre un decennio e che ciò ha prodotto notevole danno economico agli interessati;

molti ex docenti pensionati in questi tredici anni (1976-1989) sono deceduti e non si sa come e chi potrà riscuotere le eventuali somme arretrate maturate prima del decesso, somme che in certi casi sono anche considerevoli;

una tale caotica situazione pare destinata a protrarsi nel tempo con ulteriore danno degli interessati;

un ritardo così prolungato nell'espletamento delle pratiche prefigura il reato di omissione di atti d'ufficio —

per quali motivi il provveditorato non ha emesso con regolarità e tempestività i decreti definitivi per gli ex docenti collocati in pensione;

quali provvedimenti ed iniziative intendano assumere per porre rimedio, con assoluta urgenza e priorità, a tale insostenibile situazione e per l'accertamento delle eventuali responsabilità ad essa connesse. (4-13129)

RISPOSTA. — *Le difficoltà che i provveditori agli studi incontrano nell'espletamento delle pratiche pensionistiche sono derivanti principalmente dalla vastità e complessità della normativa vigente, dell'evolversi continuo della giurisprudenza in materia, dalla complessità delle procedure per la preliminare definizione della situazione economica degli interessati, dalla preventiva acquisizione, presso gli enti previdenziali delle posizioni contributive relative a servizi e periodi non di ruolo.*

Questi ultimi adempimenti rallentano soprattutto l'iter dei provvedimenti di pensione definitiva la cui emissione richiede la certezza della posizione giuridica ed economica degli amministrati; di tale stato di cose risentono, in particolare, i provveditori agli studi delle grandi aree metropolitane.

Da parte di questo ministero non si è mancato di supportare l'attività degli uffici scolastici emanando circolari esplicative, rispondendo a quesiti verbali e scritti, effettuando visite e corsi di aggiornamento. È stata inoltre costituita un'apposita commissione per lo studio di modifiche legislative ed operative al fine di snellire e migliorare il funzionamento del settore pensionistico.

Per quanto concerne in particolare il provveditorato agli studi di Roma, nell'intento di portare a normalità la gestione del delicato servizio, il provveditore agli studi ha disposto una radicale riorganizzazione delle attribuzioni e dei carichi di lavoro dando vita ad un servizio preposto alla sola trattazione delle pratiche di pensione definitiva.

Dall'inizio del corrente anno, dopo la sistemazione degli archivi, l'ufficio scolastico in parola ha dato inizio ad una difficile ma attentamente mirata attività che in questi ultimi mesi ha portato all'esame ed alla definizione delle posizioni dei cessati negli anni 1975/1976 e parte del 1977.

L'attenzione dell'ufficio si è poi rivolta a coloro che sono cessati dal servizio nel 1979 in quanto non è stato possibile disporre provvedimenti di pensione definitiva per il periodo 1° giugno 1977 – 31 marzo 1979, in relazione ai problemi di copertura finanziaria conseguenti alla sentenza n. 502 del 1988 della Corte costituzionale. Anche nel settore delle ricostruzioni di carriera il succitato ufficio scolastico ha provveduto ad una riorganizzazione del servizio che ha consentito la definizione in quest'ultimo anno di ottomila pratiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

CRISTONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

Poletti Luigi, architetto, nato a Modena nel 1792 e morto a Milano nel 1869, studio a Modena e a Bologna, nel 1818 si recò a Roma; accademico di San Luca (dal 1829) dalla sua scuola uscì la schiera degli architetti romani attivi intorno alla metà del secolo XX;

fu strettamente fedele alla tradizione neoclassica;

esegui una fredda ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le Mura distriitta dall'incendio del 1823, e riedificò la Chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi;

costruì i teatri di Terni, Rimini, Fano ed eresse il monumento dell'Immacolata Concezione a Roma;

lasciò alla città di Modena la sua biblioteca e la sua collezione di artisti contemporanei (oggi al Palazzo dei musei di Modena).

La biblioteca Poletti esiste dal 1872 con un patrimonio di edizioni del XX secolo 10.000 volumi di cui: emeroteca con 110 riviste; delle Edizioni fondo antico con 30.000 volumi; delle stampe 6.000 sciolte; 5.000 disegni; 1.500 fotogra-

fie; architettura, ingegneria, scienze matematiche 4.000 volumi e notevoli carteggi —:

se non ritenga di predisporre l'emissione di un francobollo celebrativo a ricordo dell'architetto Luigi Poletti (Modena 1792-Milano 1869) nel 200 anniversario della nascita. (4-12767)

RISPOSTA. — *Da alcuni anni è stato adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni celebrative e commemorative e, pertanto, non tutti i personaggi, gli avvenimenti, le ricorrenze, anche se di rilievo, possono essere ricordati come sarebbe auspicabile.*

Si assicura, tuttavia, che la richiesta avanzata di emettere un francobollo commemorativo dell'architetto modenese Luigi Poletti, nel bicentenario della nascita, sarà inserita tra le proposte che verranno sottoposte all'esame della consulta nazionale della filatelia per la definizione del programma filatelico relativo all'anno 1992.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

l'operatore d'esercizio, invalido civile, Cassano Pasquale nato a Bari il 3 dicembre 1928, è attualmente in servizio presso la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni — IV reparto, ragioneria di Bari —:

quali motivi ostino al sollecito invio al settore pensioni della direzione poste dello stato matricolare (già chiesto dallo stesso settore pensioni), aggiornato alla data del protocollo del 2 maggio 1988, data in cui fu presentata istanza di ricongiunzione in virtù della legge n. 29 del 1979, data l'età avanzata dell'interessato (60 anni compiuti) e l'aggravamento della malattia invalidante riconosciuta in servizio ed a causa di servizio, l'interessato aspetta con urgenza, tale decreto di ri-

congiunzione attraverso il quale si ha diritto al pensionamento. (4-11974)

RISPOSTA. — *Il signor Cassano Pasquale è stato assunto presso questa amministrazione ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 452, in data 26 aprile 1983 ed il relativo decreto di nomina è stato registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1988. Soltanto dopo tale registrazione è stato possibile avviare l'aggiornamento dello stato matricolare del citato operatore di esercizio.*

Attualmente si è in attesa della registrazione, a cura della Corte dei conti, del decreto di conferma in ruolo dell'interessato, inviato al suddetto organo di controllo in data 25 febbraio 1989.

Per quanto riguarda la domanda di riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità dipendente da causa di servizio, avanzata dal Cassano, si significa che è in fase istruttoria la inerente relazione per la commissione centrale del personale competente a pronunciarsi in merito.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi per cui la domanda per la pensione di guerra inoltrata il 7 luglio 1988 dal sig. Mangiacotti Michele, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 26 maggio 1911, residente a Foggia, in via Silvio Pellico n. 32, chiamato alle armi il 5 marzo 1935 per l'imbarco in Africa orientale, ferito in guerra e ricoverato all'ospedale di Massaua, è rimasta inevasa. Se è vero che la domanda, pienamente documentata, non ha molta anzianità, la data di nascita dell'interessato è verdetto di tramonto e perciò non sa di privilegio, ma di premurosa sollecitudine nel dare ai combattenti ed ai mutilati una corsia preferenziale. (4-13496)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

al signor Mangiacotti Michele, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 26

maggio 1911 matricola A/25496 è stata riconosciuta la condizione di *ex* combattente perché partecipe di operazioni militari di guerra, come risulta anche dal foglio matricolare —:

se all'interessato, chiamato per l'imbarco in Africa orientale, e successivamente ferito in guerra, e ricoverato presso l'ospedale militare di Massaua può essere concessa in breve tempo la pensione dovuta.

L'età del Mangiacotti e la dignitosa povertà in cui vive, giustificano l'urgenza per la definizione della pratica. (4-13856)

RISPOSTA. — *Con istanza qui pervenuta il 15 settembre 1988, il signor Michele Mangiacotti ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra per infermità riportate durante l'ultimo conflitto mondiale, in qualità di militare.*

Essendo stata prodotta oltre i termini di scadenza stabiliti dagli articoli 99 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tale istanza non può essere produttiva di effetti giuridici, restando preclusa, per tardiva presentazione della stessa, ogni pronuncia di merito in ordine all'invocato, riconoscimento del diritto a pensione.

In tal senso, è stato emesso, in data 19 giugno 1989, formale provvedimento n. 8428 FT, trasmesso il 15 luglio successivo al comune di Foggia per la notifica all'interessato.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 101, ultimo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BUBBICO.

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere premesso che il signor Giuseppe Silicato, nato a Foggia il 4 settembre 1959, ivi residente in via Foltore, n. 65/B, tel. 0881-79829, assunto in ruolo il 14 gen-

naio 1982, attualmente operatore specializzato di officina presso il circolo CCTT di Milano, sposato con due figli piccoli di sette e quattro anni, ha inoltrato domanda di trasferimento o distacco a Foggia o Bari — se è possibile prendere in considerazione tale richiesta, tanto più che la moglie, lavorando a Foggia, Via Tazzoli 2, è costretta a vivere colà.

(4-14353)

RISPOSTA. — *A partire dall'anno 1979, in ottemperanza al disposto dell'articolo 10, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono banditi concorsi di reclutamento, pubblici o interni, esclusivamente a carattere circoscrizionale, per cui gli interessati concorrono per le sedi che hanno prescelto e che, pertanto, dovrebbero essere di loro gradimento.*

Ogni anno, tuttavia, vengono emanate apposite ordinanze che rendono note le disponibilità dei posti nelle diverse sedi; il personale che — come l'operatore specializzato di officina Giuseppe Silicato — abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione può chiedere il trasferimento che viene effettuato sulla base delle disposizioni dettate nella relativa ordinanza.

Per quanto riguarda, invece, l'istanza di distacco prodotta dal Silicato si comunica che essa è stata accolta e che, pertanto, l'interessato dal 7 luglio al 31 dicembre del corrente anno risulta applicato presso il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bari.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

DONATI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

l'Azienda telefonica ha installato nelle campagne, nei campi coltivati, nei boschi, nei pressi e all'interno di centri abitati, in prossimità di pozzi di acqua sorgiva, a monte di bacini imbriferi, milioni di pali di legno che hanno subito un trattamento di impregnazione, a scopo

preservante, di una soluzione di sali di arsenico, cromo e rame;

secondo quanto prescritto dal capitolato tecnico n. 1082 della società telefonica ogni palo deve avere assorbito, dopo il trattamento, almeno chilogrammi 1,6 di sale secco;

stime per difetto fanno quindi ascendere a migliaia di tonnellate la quantità di sali di arsenico, cromo e rame, estremamente tossici, disseminati su tutto il territorio nazionale, con graduale scioglimento di dette sostanze dall'interno dei milioni di pali infissi nel terreno —

a) quali provvedimenti urgenti intendano adottare per porre rimedio ad una tale gravissima situazione di inquinamento provocata dalla società SIP su tutto il territorio nazionale;

b) se corrisponde al vero che l'impiego di tali pali, quando il mercato offre soluzioni alternative quali ad esempio quelle adottate dall'ENEL che usa pali di cemento di facile riutilizzo, nasconderebbe interessi individuali di soggetti appartenenti ai vertici aziendali o ad essi collegati;

c) se e quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili di tale gravissima situazione e comunque dei legali rappresentanti, responsabili *ex lege*, dell'attività della SIP.

(4-11714)

RISPOSTA. — *La concessionaria SIP, per il trattamento di impregnazione dei pali telefonici in legno di pino, adotta il procedimento dell'autoclave a vuoto e pressione, denominato Bethel a cellula piena, attuato in Italia da alcune ditte specializzate.*

La soluzione acquosa impiegata è del tipo indilavabile (Boliden K 33 oppure Tanalith C) al 2-3 per cento di sali a base di rame, cromo e arsenico (CCA) che possono considerarsi insolubili in quanto, a contatto con le sostanze organiche presenti nel legno, danno luogo a reazioni chimiche irreversibili.

Gli accertamenti condotti dal Consiglio nazionale delle ricerche, mediante il proprio

istituto del legno di San Michele all'Adige, hanno evidenziato che la quantità di sali CCA dispersa durante l'utilizzazione dei pali è generalmente modesta e che l'effetto dilavabilità dei sali produce nelle acque disperse nel terreno una concentrazione di rame pari a 0,01 parti per milione, circa 20 volte inferiore ai limiti previsti dalla legge n. 319 del maggio 1976; per gli altri due componenti, cromo e arsenico, non sono state riscontrate perdite misurabili.

A livello internazionale, l'inquinamento ambientale prodotto dai preservanti dei pali di legno, del tipo CCA, è stato oggetto di valutazione da parte dell'EPA (United States environmental protection agency), che ha giudicato, senza riserve, non inquinante per l'ambiente tale procedura di impregnazione.

In Italia la materia è regolamentata dalla norma UNI (Istituto italiano per l'unificazione) n. 8580 del gennaio 1984 nonché dalle norme n. 8859 e n. 8860 del gennaio 1986 relative a trattamenti con sali di CCA; il capitolato SIP n. 1082 è conforme alle predette norme.

Si soggiunge, infine, che il carattere provvisorio delle linee aeree, le quali, solitamente, vengono sostituite con cavi interrati entro tempi brevi, renderebbe alquanto antieconomico l'uso delle palificazioni in cemento sia per il costo notevolmente superiore a quello dei pali in legno che per le difficoltà connesse al trasporto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI

FACHIN SCHIAVI, CORDATI ROSAIA, SOAVE, DI PRISCO, MASINI, SANGIORGIO, GELLI, PINTO e BORDON. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

presso numerose cattedre di pedagogia e psicologia operano da molti anni insegnanti elementari e direttori didattici assegnati a norma dell'articolo 5 della legge n. 1213 del 1967;

soltanto in alcune sedi universitarie questo personale è utilizzato congrua-

mente e con ottimo profitto; in moltissimi casi i docenti comandati, spesso con alti livelli di preparazione culturale e professionale, sono sottoutilizzati o svolgono mansioni non consone, poiché nulla hanno a che fare con i compiti previsti dalla legge, ossia le esercitazioni didattiche nelle scuole e le attività di aggiornamento;

le prestazioni non sono regolate da precise norme né per quanto attiene la periodizzazione (anno accademico o anno scolastico) né per ciò che concerne l'articolazione oraria;

tali docenti svolgono per anni la loro attività nelle strutture universitarie, possono tenere seminari, collaborare al corso ufficiale, nonché partecipare alle commissioni d'esame, senza che di tutto ciò rimanga traccia —:

quanti siano attualmente i docenti comandati con la legge n. 1213 e presso quali sedi universitarie prestino servizio;

se le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 23 agosto 1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) si intendano estese anche al personale comandato presso le cattedre di pedagogia e di psicologia in base alla legge n. 1213 ed in particolare:

l'indennità aggiuntiva per la funzione docente prevista all'articolo 11;

l'orario di servizio previsto all'articolo 14, comma 20, per i docenti comandati per il tirocinio presso le scuole magistrali e gli istituti magistrali;

l'esonero totale o parziale dell'insegnamento per partecipare ad iniziative di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico — nel duplice ruolo di aggiornati e di formatori — presso le università e gli istituti di ricerca, in corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o da enti giuridicamente riconosciuti;

se infine il Fondo di incentivazione previsto per i comandati presso gli IRRSAE, la Biblioteca di documentazione pedagogica e il Centro europeo dell'educazione, che svolgono analoghe funzioni, e che è stabilito dalla circolare ministeriale n. 135 del 16 maggio 1988, sia da intendersi esteso come diritto del personale in questione. (4-14465)

FACHIN SCHIAVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è ancora in attesa di risposta ai numerosi quesiti posti nell'interrogazione n. 4-14465, presentata il 5 luglio 1989, e che riguardavano il personale docente assegnato alle cattedre di pedagogia a norma dell'articolo 5 della legge n. 1213 del 1967;

l'accordo decentrato nazionale del luglio scorso relativo al fondo di incentivazione per il triennio 1988/1990, con il quale vengono definiti i criteri di ripartizione e gestione del fondo, ancora una volta ignora l'esistenza della predetta categoria di insegnanti comandati, escludendola da qualsiasi opportunità di giovare del diritto ad essere considerata soggetto titolare per l'attribuzione delle somme —:

se non ritenga di intervenire con la necessaria urgenza per sanare il vuoto normativo riguardante tale categoria, anche in vista di un auspicabile riordinamento di tutta la materia sui comandi, oggi viziata dalla stratificazione di diverse fonti legislative. (4-15588)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, date anche le generiche indicazioni fornite, non è a conoscenza di casi concreti di non adeguata utilizzazione del personale direttivo e docente della scuola elementare attualmente assegnato a cattedre di pedagogia e psicologia delle università, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1213 del 2 dicembre 1967. Si fa ad ogni modo presente che per l'assolvimento delle attività previste dalla suddetta legge risultano al momento impiegati, presso le sedi universitarie riportate nell'allegato elenco 102 docenti e 13 direttori didattici.*

Si chiarisce, poi, che le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 23 agosto 1988, si estendono al personale come sopra utilizzato, limitatamente alle disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico, fatta eccezione ovviamente per alcuni istituti particolari espressamente riferiti al solo personale che presta effettivo servizio presso le scuole ed istituti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Il personale in questione pertanto — trovandosi ad operare al di fuori delle istituzioni scolastiche di provenienza — non ha titolo alla corresponsione dell'indennità aggiuntiva per la funzione docente che l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede con effetto dal prossimo 1° settembre 1990, a favore di quei soli insegnanti che dichiareranno la propria disponibilità a svolgere nel corso dell'intero anno scolastico, altre tre ore settimanali di lezione in aggiunta al normale orario di servizio.

Si ritiene inoltre di dover chiarire che le prestazioni orarie settimanali previste dall'articolo 14 — comma 20 — del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 si riferiscono — così come stabilito dallo stesso comma — al personale comandato presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali per le attività di tirocinio e non anche a coloro i quali siano stati assegnati presso cattedre universitarie, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1213 del 1967. Quest'ultimo personale in base al principio generale dalla immedesimazione organica deve osservare invece lo stesso orario di servizio cui è tenuto il personale che assolve istituzionalmente mansioni similari presso le università.

Non si ravvisano peraltro impedimenti di natura giuridica a che il personale di cui trattasi possa partecipare, nel doppio ruolo di docente e di discente ad iniziative di aggiornamento. Nè sussistono ostacoli a che al medesimo personale sia riconosciuto il diritto a percepire, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale n. 135 del 16 maggio 1988, e con riferimento all'anno scolastico 1987/88 la quota del fondo di incentivazione prevista dall'arti-

colo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 10 aprile 1987.

Per quanto concerne invece gli anni scolastici 1988/89 e 1989/90, l'erogazione del compenso di incentivazione è stata limitata sulla base dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, alle sole categorie di personale del comparto scuola tassativamente indicate nel decreto ministeriale 13 luglio 1989, emesso in attuazione del quarto comma del summenzionato articolo 9: relativamente ai destinatari della legge n. 1213 del 1967, alla quale ha fatto riferimento l'interrogante, l'erogazione del suindicato compenso è stata prevista soltanto a favore del personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge.

Chiarimenti ed istruzioni, al riguardo, sono stati forniti con la circolare di questo Ministero n. 326 del 28 settembre 1989.

Allegato

Elenco delle università statali degli studi presso cui esistono posti di esercitatore didattico (Articolo 5 della legge n. 1213 del 1967)

1. Ancona
2. Bari
3. Bologna
4. Brescia
5. Cagliari
6. Cassino
7. Catania
8. Università della Calabria (con sede a Cosenza)
9. Firenze
10. Genova
11. L'Aquila
12. Lecce
13. Messina
14. Milano
15. Napoli
16. Padova
17. Palermo
18. Parma
19. Perugia
20. Pisa

21. Roma
22. Salerno
23. Sassari
24. Siena (il magistero da essa dipendente è sito in Arezzo)
25. Torino
26. Trento
27. Trieste
28. Udine
29. Venezia
30. Verona.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

FERRARINI, CRISTONI, D'ADDARIO, PIERMARTINI e MAZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — se corrisponde al vero la notizia che la Società Autostrade, nell'opera del potenziamento e ammodernamento della rete autostradale italiana, in corrispondenza del nodo di Bologna e Casalecchio, preveda un allargamento della sede autostradale per la realizzazione della terza corsia. In sostanza, porterà il traffico a scorrere a pochi metri dalle finestre di numerosi palazzi e condomini, aggravando ulteriormente una situazione di già elevato degrado sia in termini di inquinamento acustico che atmosferico. Se non si ritenga di promuovere soluzioni diverse e più radicali tese a « bypassare » le zone più intensamente abitate o con modifiche di tracciato o con attraversamento in galleria e, in ogni caso se non si ritenga di favorire soluzioni che pur rispondendo alle legittime esigenze di adeguare le infrastrutture del paese alle necessità, garantiscono la difesa di condizioni ambientali accettabili o il miglioramento delle situazioni più disastrose nel rispetto della gente e delle popolazioni interessate.

(4-07712)

RISPOSTA. — *L'ampliamento a terza corsia dell'A1 nel tratto Casalecchio-Sasso Marconi fa parte del progetto integrato ferroviario e stradale nel nodo di Casalecchio, che comprende, oltre al potenziamento della A1, anche quello della strada statale Porrettana e della linea ferroviaria Bologna-Pistoia.*

L'iter seguito per la definizione degli interventi da realizzare ha visto come protagonisti principali gli enti locali preposti alla gestione del territorio, nonché gli altri enti interessati alla progettazione integrata. A tal proposito è stato siglato un apposito protocollo d'intesa tra il comune di Casalecchio, la provincia di Bologna, la regione Emilia-Romagna, l'ANAS l'Ente ferrovie dello Stato e la società autostradale. Inoltre è stato istituito un comitato tecnico presieduto dal sindaco di Casalecchio, coordinatore dei lavori.

La progettazione finalizzata ad una soluzione globale, persegue il duplice obiettivo di adeguare alle attuali esigenze il sistema dei trasporti nell'area di Casalecchio, e contemporaneamente consentire un riequilibrio della struttura territoriale ed urbanistica.

Nella fase della progettazione sono state esaminate varie ipotesi, tra cui quella di lasciare inalterata la tratta autostradale ricadente in comune di Casalecchio convogliando il traffico autostradale proveniente da sud su di un nuovo casello.

Il predetto comitato tecnico, effettuate tutte le valutazioni in merito, ha preferito la soluzione di un potenziamento in sede dell'autostrada, sostituendo il casello con uno svincolo di collegamento con la nuova Porrettana per favorire i traffici locali. Occorre comunque precisare che la soluzione di cui sopra non comporta ulteriori avvicinamenti del corpo autostradale alle costruzioni esistenti. Inoltre verranno create a tale proposito opportune barriere antirumore che contribuiranno ad un miglioramento della qualità ambientale degli edifici a ridosso dell'autostrada stessa.

In conclusione l'intervento, previsto nel protocollo citato in premessa, comporterà un miglioramento dell'area interessata, sia sotto il profilo territoriale che dei trasporti, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Il Ministro dei lavori pubblici:
PRANDINI.

FERRARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se corrispondano al vero le voci di una possibile soppressione del circolo di-

dattico di Lugagnano (Piacenza) in un piano di ristrutturazione che investe l'intera provincia di Piacenza e provocherebbe tra l'altro l'inserimento della scuola elementare di Vernasca nel circolo di Castellarquato e la trasformazione della scuola media di Vernasca in sezione staccata di quella di Lugagnano. Una eventuale decisione in questa direzione creerebbe notevoli ulteriori disagi alle popolazioni interessate;

se non intenda intervenire per preservare l'attuale situazione come auspicato dalla gente del posto. (4-13897)

RISPOSTA. — In sede di approvazione del piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche della provincia di Piacenza per l'anno scolastico 1989/90 è stata disposta l'aggregazione della scuola media di Vernasca alla scuola media di Lugagnano in quanto nell'anno scolastico 1988/90 detta scuola ha funzionato con un solo corso.

Per quanto concerne invece il circolo didattico di Lugagnano il competente provveditore agli studi ha fatto presente che è stato in effetti predisposto un programma per il dimensionamento delle scuole elementari della provincia per il quinquennio 1988/89-1992/93, nel quale è compresa anche la soppressione della scuola elementare in parola ed il suo inserimento nel circolo di Castell'Arquato. Trattasi, tuttavia, di una proposta di massima che dovrà essere ulteriormente approfondita anche a seguito di un confronto con gli organismi collegiali delle scuole interessate e le autorità locali.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

FIANDROTTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo recita: « la durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a di-

sposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale »..;

di fatto risulta come una inspiegabile discriminazione nei confronti dei professori universitari in confronto con tutto il restante personale pubblico in quanto si impediscono giustamente quelle missioni di breve durata che possono essere inserite in periodi di rallentata attività universitaria e che non richiedono supplenze o altri aggravii per l'orario;

si toglie in tal modo ai professori universitari una fonte di guadagno compatibile con la scelta del tempo pieno e non in conflitto con le attività didattiche e di ricerca —:

quali iniziative intende adottare al fine di ricercare qualche possibilità estensiva dello spirito della legge anche in considerazione del fatto che il 95 per cento dei programmi di collaborazione che portano all'estero cultura e tecnologia italiana vengono così bloccati. (4-13781)

RISPOSTA. — Docenti universitari sono ampiamente utilizzati per incarichi all'estero di durata inferiore ai quattro mesi, in iniziative di cooperazione, sulla base dell'articolo 27 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987. Tale articolo prevede infatti l'invio all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi di personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici non economici, nonché di esperti e tecnici qualificati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

FINCATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

1) a che punto sia l'inchiesta ministeriale promossa a seguito dell'esposto del 10 dicembre 1983 del signor Vincenzo

Pigatto da Pozzoleone (Vicenza) nei confronti del pretore di Bassano del Grappa dottor Riccardo Caccin;

2) quali provvedimenti il ministro intenda adottare al fine di evitare il ripetersi dei gravi abusi denunciati;

3) quali iniziative s'intendono intraprendere allo scopo di recuperare all'erario le ingenti somme non incassate in dipendenza delle fasulle usucapioni di cui al suddetto esposto. (4-12067)

RISPOSTA. — *L'inchiesta ministeriale, disposta in relazione all'operato del dottor Riccardo Caccin quale pretore di Bassano del Grappa, venne eseguita nei primi mesi del 1985 e l'ispettorato generale riferì in merito agli accertamenti svolti con relazione del 4 aprile 1985.*

Sulla base delle risultanze dell'inchiesta venne promossa azione disciplinare dal procuratore generale della Corte di Cassazione.

Con note del 16 gennaio 1988 e 25 gennaio 1988 l'azione disciplinare veniva estesa ad ulteriori addebiti, formulati sulla base dei reati contestati al dottor Caccin nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico dello stesso e di altri imputati.

Il giudice istruttore del tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza dell'11 maggio 1988, dichiarava non doversi procedere — con diverse motivazioni in relazione ai vari capi della imputazione, e in particolare per insufficienza di prove per il capo 12 — nei confronti del dottor Caccin in ordine ai reati ascrittigli.

La sentenza di cui sopra, appellata dall'interessato, veniva riformata dalla sezione istruttoria della corte di appello di Venezia, la quale, con decisione del 2 ottobre 1989, dichiarava non doversi procedere a carico del suddetto magistrato perché il fatto non sussiste anche per il capo per il quale era stata usata la formula dubitativa. La sentenza è stata vistata dal procuratore generale in data 19 ottobre 1989.

Per completezza si precisa che il dottor Caccin non esercita più la funzioni di pretore di Bassano del Grappa, essendo stato

trasferito — a sua domanda — alla corte di appello di Trento, dove assumeva servizio il 16 maggio 1985.

La risposta al punto sub 3) dell'interrogazione è superata stante il definitivo proscioglimento del consigliere dottor Riccardo Caccin perché il fatto non sussiste.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

FIORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che l'ufficio preposto alla elaborazione delle pensioni definitive degli insegnanti elementari espleta le pratiche con un ritardo medio di circa 11 anni;

che a tale ingiustificato ed intollerabile ritardo si somma quello accusato dalla Direzione provinciale del tesoro, che, di norma, opera le relative riliquidazioni con un ritardo medio di oltre 8 anni;

che il Provveditorato agli studi, investito del problema, si giustifica asserendo che il summenzionato ufficio ha il dovere di trattare le pratiche di pensione secondo un rigoroso ordine cronologico, sancito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che, peraltro, impone comunque agli impiegati addetti di trattare le pratiche affidate alla loro competenza con « tempestività », così come d'altra parte richiamato dall'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che esplicitamente impone all'amministrazione « la definizione da provvedimenti di collocamento a riposo nel termine massimo di 90 giorni » —:

quali provvedimenti intenda assumere per eliminare il perdurare di questa specifica intollerabile situazione, che, tra l'altro, contribuisce ad ingenerare sempre più sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, oltre che a determinare un serio danno ai pensionati della pubblica istruzione. (4-11782)

RISPOSTA. — *Premesso che dal testo dell'atto parlamentare in parola non si rileva quale sia l'ufficio scolastico provinciale cui fa riferimento l'interrogante, si ritiene di dover precisare che le difficoltà che i provveditori agli studi incontrano nell'espletamento delle pratiche pensionistiche sono derivanti principalmente dalla vastità e complessità della normativa vigente, dell'evolversi continuo della giurisprudenza in materia, dalla complessità delle procedure per la preliminare definizione della situazione economica degli interessati, dalla preventiva acquisizione, presso gli enti previdenziali delle posizioni contributive relative a servizi e periodi non di ruolo.*

Questi ultimi adempimenti rallentano soprattutto l'iter dei provvedimenti di pensione definitiva la cui emissione richiede la certezza della posizione giuridica ed economica degli amministrati; di tale stato di cose risentono in particolare i provveditori agli studi delle grandi aree metropolitane.

Da parte di questo ministero non si è mancato di supportare l'attività degli uffici scolastici emanando circolari esplicative, rispondendo a quesiti verbali e scritti, effettuando visite e corsi di aggiornamento.

È stata inoltre costituita un'apposita commissione per lo studio di modifiche legislative ed operative al fine di snellire e migliorare il funzionamento del settore pensionistico.

Il Ministro della pubblica istruzione: **MATTARELLA.**

GABBUGGIANI, MATULLI, PALLANTI, BISAGNO, MINOZZI e STEGAGNINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere premesso che:

il comune di Firenze nel quadro delle iniziative per il campionato del Mondo del 1990 ha programmato la realizzazione di idoneo parcheggio sotterraneo in piazza della stazione di Santa Maria Novella in terreno che risulta di proprietà dell'Ente ferrovie dello Stato;

il sindaco di Firenze, come ha direttamente segnalato ai parlamentari ed ha

reso noto a mezzo della stampa ha ripetutamente richiesto al dottor Schimberni, amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato di dare risposta urgente alla richiesta avanzata dal comune di Firenze di concedere l'autorizzazione alla costruzione del parcheggio;

nessuna risposta è pervenuta fino ad oggi al sindaco con la conseguenza anzi di vedere ristretti i tempi entro i quali sia possibile la realizzazione dell'opera con le date di svolgimento del campionato 1990

se sia a conoscenza di quali siano le determinazioni del Ministro dei trasporti e dell'Ente ferrovie dello Stato affinché — nel rispetto della richiesta avanzata dal comune di Firenze — sia resa possibile la realizzazione del parcheggio con l'inizio della costruzione ormai indifferibile.

(4-14960)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha reso noto che, in data 1° agosto 1989 con delibera n. 206/AS, è stata approvata la trattativa svolta con il comune di Firenze e con la spa Firenze Parcheggi per l'attuazione di tale opera e in data 11 agosto è stata sottoscritta la relativa convenzione.*

Il Ministro dei trasporti: **BERNINI.**

GEI, FERRARI BRUNO e BORRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli insegnanti elementari sono tenuti a prestare, oltre il normale orario di servizio scolastico con gli alunni, 120 ore annue di servizio per prestazioni di attività connesse con il funzionamento della scuola;

l'articolo 350 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1928, n. 1297, prevede che il maestro deve trovarsi nella scuola non meno di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso degli alunni e per provvedere alla sorveglianza;

alcuni direttori didattici delle province di Brescia e Bergamo impediscono che la somma di questi 10 minuti giornalieri, corrispondenti a non meno di quattro ore mensili e 34 annue, vengano recuperati sul monte ore annuo di 120 ore aggiuntive all'orario di lezione;

si realizza di fatto l'esplicazione di una prestazione extra-contrattuale non retribuita —

se non ritenga di dare disposizioni urgenti al fine di rendere più chiara la materia, evitando un danno ai lavoratori della scuola, e di reprimere i relativi abusi. (4-11127)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, in merito alla questione rappresentata, riguardante la compatibilità delle disposizioni contenute nell'articolo 350 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928 — le quali prescrivono che « il maestro deve trovarsi nella scuola non meno di dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso dei suoi alunni » — con la nuova disciplina dell'orario di servizio degli insegnanti elementari introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, ha ritenuto opportuno richiedere parere al Consiglio di Stato.

Pertanto eventuali disposizioni potranno essere impartite soltanto dopo che l'organo consultivo avrà espresso il suo orientamento in merito.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

GEI e TORCHIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

dal 28 al 30 maggio 1989 a Messina si sono svolte le fasi nazionali e finali dei campionati studenteschi;

a conclusione delle finali nazionali si è svolta una improvvisata manifestazione internazionale;

i gruppi di studenti provenienti da tutta Italia sono stati abbandonati a se

stessi con gravi disagi, con il completo disinteresse dell'organizzazione, assente nella preparazione dei viaggi e nella prenotazione dei posti, con l'assenza totale di coordinamento logistico all'atto dell'arrivo delle rappresentative negli aeroporti, porti e stazioni e negli alberghi, con dislocazioni alberghiere disagiate e lontane da Messina (Patti a 65 Km, Gioiosa Marea a 90 Km), con l'impossibilità per alcune rappresentative di fruire dei pasti, con uno scoordinamento dei trasporti che ha provocato lunghissime attese;

le gare si sono svolte in maniera approssimativa, senza preventive riunioni tecniche, con variazioni nei programmi comunicate telefonicamente, in un impianto sportivo inadeguato, con giudici di gara impreparati, con gravi handicap determinati dal fondo sconnesso delle pedane, con l'assenza del tabellone per la rilevazione delle misure;

gli spogliatoi e i servizi igienici degli impianti sportivi erano sporchi, non esistevano punti di ristoro per gli atleti, gli orari delle gare non sono stati determinati in rapporto alle condizioni climatiche (ad esempio la gara dei 1000 metri è stata disputata dopo le ore 13), era problematico conoscere la formazione e la composizione delle batterie, in quanto l'unico strumento di comunicazione era un foglio affisso ad un muro con un nastro adesivo;

la successiva gara internazionale è stata improvvisata, senza informare gli interessati e senza concedere un intervallo adeguato;

vi è stata la più completa assenza di iniziative collaterali turistico-ricreative per favorire la conoscenza reciproca tra le rappresentative delle varie nazioni;

il nostro Paese ha fatto una pessima figura a livello internazionale e lo sfascio ed il pressapochismo organizzativo ha ingenerato negli studenti un convincimento negativo nei confronti del Ministero della pubblica istruzione e dello Stato, altamente diseducativo;

notevoli lamentele sono pervenute da tutte le delegazioni che hanno partecipato ai campionati —:

se intenda procedere a rilevare le responsabilità in merito alle gravi disfunzioni;

con quali valutazioni sia stata scelta Messina come sede della finale nazionale dei campionati studenteschi e se sia stata fatta una analisi preventiva sulle risorse a disposizione e sulla professionalità ed affidabilità degli organizzatori;

se intende adottare per il futuro criteri di scelta delle località e meccanismi organizzativi più efficienti e precisi, per evitare disagi agli studenti, per garantire una validità tecnica ai risultati, per evitare una ulteriore immagine negativa della struttura scolastica, per non realizzare momenti diseducativi e per non dare agli stranieri una sensazione non meritata del nostro Paese. (4-14314)

RISPOSTA. — *La manifestazione sportiva studentesca svoltasi a Messina dal 28 maggio al 3 giugno 1989 è stata programmata ed organizzata per tempo dal provveditore agli studi di Messina con la collaborazione del CONI e delle federazioni sportive interessate.*

Nel quadro di tali iniziative si è anche svolto un meeting internazionale studentesco di atletica leggera con la presenza di 12 paesi aderenti all'International school federation.

La scelta di Messina è stata effettuata sia per le garanzie avute circa la disponibilità della scuola messinese e degli enti locali interessati sia sulla base della precorsa esperienza che testimoniava la piena affidabilità del comitato organizzatore.

Per quanto attiene all'aspetto tecnico delle gare, si fa presente che gli impianti sono stati considerati ampiamente funzionali dalla competente commissione tecnica internazionale nel sopralluogo svoltosi a Messina nel mese di aprile e dai rispettivi organi tecnici delle federazioni interessate. Peraltro, la pista di atletica leggera è stata rifatta appena una settimana prima dell'ini-

zio delle gare a cura del comune di Messina e tutti gli attrezzi sportivi sono stati rinnovati. Il programma tecnico della gara internazionale è stato stilato dalla commissione tecnica, all'uopo costituita e regolarmente approvato dal segretario e dal vicepresidente dell'International school federation.

Per quanto concerne l'ospitalità offerta agli atleti stranieri si precisa che per favorire la reciproca conoscenza tra le rappresentative delle varie nazioni, tutti gli atleti partecipanti alle gare internazionali sono stati alloggiati al Ramada Inn di Giardini; le rappresentative internazionali, inoltre, hanno avuto l'opportunità di visitare le zone circostanti più significative dal punto di vista culturale e paesaggistico grazie al programma predisposto dal comitato organizzatore.

Non sono, indubbiamente, mancati problemi di ordine tecnico derivanti sia dalla complessità di una gestione organizzativa riguardante una duplice rassegna (l'una nazionale e l'altra internazionale) sia dall'incidenza dello sciopero delle ferrovie e dei trasporti aerei che proprio in quei giorni ha provocato problemi in tutto il paese.

Pur a fronte delle difficoltà che tale impegno ha presentato non sembra di poter esprimere un giudizio negativo sugli esiti di detta iniziativa attivata anche al fine di promuovere occasioni utili di conoscenza tra studenti stranieri e italiani al di là del fatto meramente sportivo.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

GRIPPO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che perdurando l'attuale incertezza in merito all'approvazione delle opere per cui sono state inoltrate le domande di finanziamento nei tempi e nei modi utili con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, appaiono sempre più fondate le preoccupazioni riguardo al loro completamento per l'inizio della manifestazione calcistica, con la possibilità che la presenza di cantieri aperti o di

opere incomplete determinino disagi allo svolgimento dello stesso mondiale — quali criteri siano stati adottati per l'esame delle richieste stesse, e se non ritenga urgente dare precedenza all'esame e all'approvazione di quei progetti corredati dei pareri favorevoli rilasciati dalle commissioni urbanistiche locali e dalle soprintendenze preposte al fine della loro pronta realizzazione e diponibilità per la data di inizio di *Italia '90*. (4-13961)

RISPOSTA. — *Per quanto di competenza di questo ministero, le domande di finanziamento relative ai lavori da effettuare negli stadi ospitanti gli incontri della Coppa del mondo del 1990 sono state tutte esaminate ed accolte in tempi particolarmente brevi, nonostante la complessità delle procedure previste dalla legge n. 65 del 1987.*

La Cassa depositi e prestiti è stata, infatti, autorizzata ad erogare i relativi mutui con decreto ministeriale 22 maggio 1987 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1987. Con successivo decreto ministeriale 20 giugno 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1987) è stato inoltre approvato il piano di riparto dei contributi in conto capitale da erogare direttamente ai comuni interessati per le stesse finalità.

Le lamentate lentezze nell'esecuzione dei lavori sono riferibili a vicende successive, in taluni casi anche di carattere giudiziario, derivate da un contenzioso che coinvolge esclusivamente le competenti amministrazioni locali.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CARRARO.

LANZINGER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, stabilisce che l'orario obbligatorio di insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere C e D del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 (insegnamento dell'ita-

liano e del tedesco quale seconda lingua) presso le scuole elementari in provincia di Bolzano è di 18 ore settimanali;

la riduzione dell'orario di insegnamento rispetto alle 24 ore ordinarie si motiva con l'argomento che l'insegnamento della seconda lingua riveste carattere di maggiore onerosità in quanto si svolge su più classi, spesso su più sedi che per la dislocazione territoriale risultano disagiate;

detto orario consente l'esercizio di un maggiore impegno professionale che per la società sudtirolese assume una rilevanza di straordinaria importanza, viste le finalità di diffuso bilinguismo che il sistema scolastico pubblico deve proporsi —:

se ritenga il ministro di adeguarsi al precetto legislativo sopraindicato ed in particolare, se non ritenga errata e revocabile la contraria interpretazione resa con telex 13 dicembre 1988 dal gabinetto del ministro al soprintendente scolastico della provincia di Bolzano, la quale fissa l'orario di 24 ore settimanali suscitando un diffuso dissenso tra gli insegnanti e nei sindacati di categoria. (4-12192)

RISPOSTA. — *L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, così come successivamente modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761 ha stabilito che l'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana (cosiddetti insegnanti di seconda lingua) è di 18 ore settimanali che costituiscono « posto di insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli ».*

Sin dall'entrata in vigore della suddetta norma, e via via nel tempo, erano maturate perplessità applicative esternate in quesiti formulati dagli uffici scolastici periferici (soprintendente scolastico ed intendenti scolastici). In particolare, le incertezze interpre-

tative si appuntavano sulla obbligatorietà o meno per le suddette tipologie di insegnanti, delle 24 ore di servizio prescritte in generale — per tutti i docenti delle scuole elementari di Stato, dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417 (e più recentemente, articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988), e sulle connesse questioni riguardanti gli obblighi di completamento per la differenza oraria (da 18 a 24 ore) e i relativi profili retributivi.

In un contesto di analoghe problematiche erano già state diffuse istruzioni applicative con nota ministeriale n. 13280 del 17 giugno 1988, che trasmetteva una precisazione fornita dalla ragioneria generale dello Stato — IGOP — con lettera n. 123605 del 23 maggio 1988.

Allo scopo però di corrispondere alle pressanti richieste di chiarimento imposte dalle necessità applicative delle norme, si rendeva indifferibile, anche per evitare responsabilità di natura contabile collegate ad errate letture delle disposizioni, diramare apposite istruzioni esplicative con il telex protocollo 19724 del 2 dicembre 1988 che forma oggetto della interrogazione.

È da premettere che la portata oggettiva del chiarimento ministeriale è tutta incentrata sulla distinzione comune a tutti gli ordini di scuola e nota come una configurazione giuridica propria del settore scolastico, tra orario di posto d'insegnamento o di cattedra ed orario complessivo di servizio.

Le istruzioni interpretative fornite con il telex del 13 dicembre 1988 non hanno inteso modificare nè potevano farlo in presenza di una disposizione normativa di natura speciale qual è quella rinvenibile nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1981 l'orario di insegnamento dei docenti di seconda lingua in servizio presso le scuole elementari in provincia di Bolzano.

Al contrario con esse è stato esplicitamente ribadito che i posti di insegnamento da determinare in organico per detti insegnanti restano configurati — proprio in aderenza al dettato normativo e quindi nel

rispetto delle situazioni di disagio derivanti dalla dislocazione territoriale delle scuole che ne rappresentano la ratio ispiratrice — in misura non superiore alle 18 ore settimanali. Del resto il suddetto limite delle 18 ore rappresenta la vera ed intaccata garanzia di quella necessità di esercizio di una professionalità pienamente corrispondente alle esigenze delle comunità sociali nelle quali sono impegnati i docenti, richiamate nel testo della interrogazione e costantemente presenti all'attenzione del Ministero della pubblica istruzione.

La diversa misura delle 24 ore settimanali costituisce il cosiddetto orario obbligatorio di servizio ed opera esclusivamente nella sfera del rapporto d'impiego o di lavoro del personale. Essa, generalmente valida per gli insegnanti delle scuole elementari statali, resta applicabile ai sensi dell'articolo 12, primo comma del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1981 anche al personale docente in questione. Detta misura oraria tra l'altro determina obblighi di completamento per la differenza tra posto d'insegnamento (18 ore) e orario complessivo di servizio (24 ore), da assolvere restando a disposizione delle scuole di appartenenza per lo svolgimento delle attività prescritte dalla vigente normativa e senza alcuna incidenza — se non quella del carico orario proprio del rapporto di lavoro — sull'impegno didattico diretto di ciascun insegnante delle classi affidategli che si esplica per non più di 18 ore.

La risposta data con il telex del 13 dicembre 1988, ai quesiti formulati dal sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano sembra, conseguentemente, muoversi in una corretta linea interpretativa delle norme in vigore, suffragata, per altro verso, anche dal Ministero del tesoro. Il citato dicastero, come già detto, a proposito di questioni analoghe postesi con riferimento all'articolo 35, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, aveva in precedenza sottolineato per la parte contabile di propria competenza la perdurante vigenza di un orario obbligatorio che resta fissato in 24 ore settimanali, pur al cospetto di posti orari di insegnamento costituiti con 18 ore.

Al di là, comunque, dei dati normativi testuali che hanno indotto, anche in relazione ai profili contabili coinvolti, a formulare i chiarimenti interpretativi richiesti per la corretta applicazione delle esistenti disposizioni, l'orientamento assunto è apparso essere allineato — come si è avuto modo di rappresentare alle organizzazioni sindacali di categoria che sulla questione del telex hanno chiesto e tempestivamente ottenuto un incontro tenutosi in data 20 febbraio 1989 — con il più generale indirizzo che il Ministero della pubblica istruzione persegue nel pieno riconoscimento delle specificità socio-culturali dei territori interessati.

L'attenzione a tali specificità, del resto, ha trovato formale esplicitazione proprio nell'adozione di una norma, derogatoria rispetto al normale assetto di stato giuridico, che dimensiona i posti di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari della provincia di Bolzano a misura delle esigenze giustamente reclamate dalle indicate specificità.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

LAVORATO, CICONTE e SAMÀ. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se risponde al vero che, a seguito di corali e eclatanti proteste di alunni, genitori, consiglio di istituto, amministrazione comunale contro i metodi di lavoro scolastico della prof. Condemi Caterina docente presso il liceo scientifico « La Cava » di Bovalino (RC), sono state disposte visite ispettive da cui è scaturito il provvedimento di trasferimento d'ufficio della medesima docente, con successiva sospensiva, riconferma e nuova sospensiva del provvedimento stesso, per cui si è in attesa della decisione definitiva del Consiglio di Stato;

cosa si è fatto per accertare se nella suddetta vicenda le autorità scolastiche, ad ogni livello, hanno fatto tutto quanto il loro dovere:

quali misure intendano adottare per riportare serenità nell'attività didattica del liceo scientifico di Bovalino, tenuto conto che la presenza della professoressa Condemi Caterina provoca preoccupazione e proteste in tutto lo stesso ambiente scolastico. (4-12604)

RISPOSTA. — *La situazione del liceo scientifico F. La Cava di Bovalino, in relazione al caso della professoressa Codemi Caterina è seguita con particolare attenzione da questo ministero attesa l'esigenza di vedere comunque assicurato presso quella scuola il buon andamento dell'attività didattica a salvaguardia del superiore interesse degli alunni.*

In tale ottica ed in attesa che la situazione della docente sia definita nella competente sede giurisdizionale, si è ritenuto opportuno cancellare il nominativo della predetta dagli elenchi degli insegnanti, che sono stati chiamati a costituire le commissioni giudicatrici degli ultimi esami di maturità.

Quanto, comunque, al trasferimento d'ufficio già predisposto nei confronti dell'interessata, nessuna determinazione si rende al momento possibile, tenuto conto dell'intervenuta ordinanza di sospensiva da parte del Consiglio di Stato, alla quale ha fatto peraltro riferimento anche l'interrogante.

Si fa ad ogni modo presente che, in ordine al comportamento tenuto dalla professoressa Codemi nell'anno scolastico 1988-1989, opportuni elementi sono stati chiesti al preside del suindicato liceo. Da tali elementi si evince che, nel corso del primo quadrimestre, la docente in questione ha partecipato alle varie attività programmate senza incorrere in conflitti con studenti e colleghi mentre nel quadrimestre successivo si sono registrati, in effetti, inconvenienti e difficoltà che, pur avendo reso difficile la conclusione dell'anno scolastico, non sono tuttavia apparsi tali da richiedere misure straordinarie in aggiunta a quelle già adottate e la cui esecuzione come dianzi ricordato resta tuttora sospesa.

Si assicura, comunque, che questo ministero, per il tramite del provveditore agli studi di Reggio Calabria, continuerà a seguire, con ogni vigile attenzione, l'evolversi della situazione presso il suddetto liceo.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

LEONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere per quali motivi non si sia provveduto a dotare l'aeroporto della Malpensa, principale scalo intercontinentale dell'Italia settentrionale, del sistema automatico di informazioni (ATIS), considerando che di tale apparato sono forniti gli aeroporti europei di analogo rilievo, oltre che quello romano di Fiumicino.

(4-12049)

RISPOSTA. — *L'esigenza di installare apparati ATIS (automatic terminal information service) deriva dalla necessità di fornire in automatico determinate informazioni agli aeronaviganti, senza intasare le normali frequenze di servizio utilizzate per le comunicazioni terra-bordo-terra. A tale proposito si fa presente che, l'entità numerica del traffico che si svolge sull'aeroporto di Malpensa, non è tale da porre problemi di utilizzazione delle frequenze sopraindicate. Ciò dicasi anche per il traffico notturno sull'aeroporto di Linate. Al contrario a Fiumicino l'intensità del traffico è significativa anche di notte ed è pertanto giustificata la continuità di funzionamento del sistema ATIS.*

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

LIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Taranto, in applicazione della legge 6 ottobre 1988, n. 426, articolo 2, che prevede la razionalizzazione della rete scolastica, ha proposto l'accorpamento della scuola media statale « Michelangelo Buonarroti » di Torricella (Taranto). dove allo stato

attuale funzionano 10 classi, di cui quattro a tempo prolungato, a quella di Maruggio;

tale provvedimento appare essere sostenuto da un inspiegabile atteggiamento, che non ha affatto tenuto conto delle realtà socio-economiche del comune di Torricella;

la popolazione di detto comune, dedicata prevalentemente all'agricoltura, verrebbe penalizzata dalla perdita della presidenza, in quanto la stessa costituisce l'unico supporto culturale;

vedrebbe frustrati tutti i più basilari principi di collaborazione tra scuola e famiglia: il comune di Torricella è privo di mezzi di comunicazione, per cui insormontabili difficoltà ostacolerebbero continui e necessari contratti tra presidenza e sede coordinata;

inoltre non si è voluto tener conto della realtà abitativa del più volte citato comune: infatti, la popolazione è costituita, lungo la costa, da una frazione, Monacizzo, e da due nuclei abitativi, da considerarsi delle vere e proprie frazioni, che di anno in anno stanno aumentando. Inevitabilmente il numero degli alunni, e quindi quello delle classi, nel prossimo futuro avranno un incremento non trascurabile —:

se intenda ripristinare l'autonomia della scuola media statale « Michelangelo Buonarroti » di Torricella, non ritenendo l'interrogante « razionale e riqualificante » la decisione dell'accorpamento, scaturita da un non meno logico progetto di ristrutturazione. (4-13205)

RISPOSTA. — *La soppressione dell'autonomia della scuola media Buonarroti di Torricella e la sua trasformazione in sezione staccata dipendente dalla scuola media Petrarca di Maruggio è stata disposta da questo ministero nell'ambito dei provvedimenti previsti dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1988 in quanto la scuola in parola ha funzionato nel corrente anno scolastico con sei classi, le quali risultano*

di molto inferiori ai parametri fissati dalla succitata legge per il funzionamento autonomo della scuola media.

Si fa presente, infine, che il provvedimento in questione non arreca alcun pregiudizio agli allievi i quali continuano a frequentare nella medesima sede e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: **MATTARELLA.**

LUCCHESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere per sollecitare l'Ente ferrovie dello Stato a riaprire il passaggio a livello ubicato nel comune di Pietrasanta in corrispondenza di via Montiscendi. Al riguardo si fa presente che esiste un precedente impegno — sino ad oggi disatteso — da parte delle Ferrovie dello Stato con il comune di Pietrasanta per ripristinare la circolazione nella via. (4-12002)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che, al fine di ripristinare il normale traffico, a partire dal giorno 2 marzo 1989, è stato riaperto il passaggio a livello ubicato nel comune di Pietrasanta (Lucca) in corrispondenza di via Montiscendi.*

Il Ministro dei trasporti: **BERNINI.**

LUSETTI e CASTAGNETTI PIERLUIGI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la recente sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 1, 183, 195 e 334 (commi 3, 4, 5, 6) del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nelle parti in cui assoggettano a concessione, anziché autorizzazione, l'uso degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza (i cosiddetti CB);

le direzioni compartimentali delle poste e telecomunicazioni, in base alle disposizioni di cui sopra, dovranno rila-

sciare un provvedimento di autorizzazione anziché di concessione ai singoli richiedenti interessati, con la presentazione della consueta domanda e le certificazioni allegate, nonché il versamento del canone dovuto per l'anno corrente;

dal momento della presentazione dell'istanza al compartimento delle poste e telecomunicazioni alla definitiva emanazione dell'atto autorizzativo passa un vasto lasso di tempo, che impedisce all'aspirante CB di installare ed utilizzare l'apparato ricetrasmittente;

con l'approssimarsi del mercato unico europeo del 1992 questo tipo di comunicazioni assume una consistente importanza sociale e culturale (si pensi ad esempio tale funzione specifica nelle occasioni di calamità o di pubblico soccorso) —:

se non ritenga doveroso assumere una iniziativa di carattere regolamentare per snellire le procedure di rilascio dell'autorizzazione o, comunque, per offrire all'utenza CB la possibilità di usare immediatamente le apparecchiature radio (a condizione, ovviamente, che sia stato effettuato il versamento del canone e sia stata presentata la regolare domanda).

(4-13208)

RISPOSTA. — *A seguito della sentenza n. 1030 del 1988 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 1, 183, 195 e 334 (commi 3, 4, 5, 6) del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 nelle parti in cui assoggettano a concessione, anziché ad autorizzazione, l'uso degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza (CB), l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha immediatamente impartito disposizioni ai propri organi periferici per adeguare l'attività amministrativa alle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale medesima. Ne è derivato che, per quanto riguarda in particolare l'accertamento dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la relativa procedura è risultata notevolmente semplificata.*

Si soggiunge, infine, che con decreto ministeriale del 14 aprile 1989 è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di rielaborare la normativa in materia, anche in previsione della realizzazione del mercato unico europeo; lo stesso gruppo valuterà la possibilità di snellire ulteriormente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'uso degli apparati di debole potenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

MACERATINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Vasanello, in provincia di Viterbo, è in atto una vivace polemica fra il segretario della locale sezione del MSI Antonio Porri ed il sindaco della menzionata cittadina, polemica di cui si è anche occupata la stampa e che ha per oggetto le irregolarità che sono state riscontrate nell'edificio destinato alla nuova scuola media di Vasanello;

in particolare, si lamentano sia gravi carenze di progettazione sia notevoli difformità nella realizzazione dell'edificio rispetto al progetto originario sia infine una serie di carenze nelle scelte tecniche e nei materiali utilizzati nella costruzione e ciò a fronte di una spesa che ad oggi ha raggiunto la rispettabile cifra di un miliardo e trecento milioni di lire —:

quali iniziative intenda assumere, perché siano al più presto accertate le cause delle difformità, delle irregolarità e delle deficienze che si sono avute nella progettazione e nella realizzazione del citato edificio scolastico e che cosa il Governo intenda fare perché sia l'amministrazione comunale sia la ditta appaltante, ciascuno per quanto di sua coza, vengano sollecitate ad effettuare le opere e gli interventi che si riterranno necessari perché l'immobile sia finalmente in grado di rispondere in pieno alle esigenze per le quali è stato realizzato. (4-12008)

RISPOSTA. — *Ogni competenza in materia di edilizia scolastica è, dalle vigenti normative, demandata agli enti locali. Per quanto concerne il caso evidenziato dall'interrogante, dalle notizie acquisite in sede locale, risulta che, in effetti, l'edificio scolastico realizzato dal comune di Vasanello e destinato alla locale scuola media presenta numerosi difetti strutturali che hanno condizionato l'andamento scolastico.*

Detti inconvenienti sono stati segnalati all'amministrazione comunale la quale, nell'intento di accertare eventuali responsabilità e verificare la natura e le cause delle carenze lamentate, è pervenuta alla determinazione di nominare una commissione tecnica.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

non si vede mai la fine dei lavori iniziati in epoca lontana dalle ferrovie Calabro-Lucane per la costruzione del tratto urbano Cosenza-Vaglio Lise —:

se non ritenga opportuno disporre un urgente e rigoroso accertamento ispettivo delle cause del colpevole e inspiegabile ritardo e dei grossolani errori tecnici commessi nella installazione degli scambi automatici e nella scelta delle traversine;

per sapere anche quando — facendo cessare la situazione di inerte complicità esistente tra la amministrazione municipale e quella delle ferrovie « Calabro Lucane » — sarà provveduto al trasferimento del deposito che, restando inchiodato in zona prevista dal piano regolatore del 1976 per diversa utilizzazione, produce grave danno all'ordinato e programmato sviluppo della città capoluogo. (4-12566)

RISPOSTA. — *I lavori per la realizzazione del raccordo urbano Cosenza-Vaglio Lise, ritardati principalmente per le resistenze opposte dai proprietari dei suoli da espro-*

priare e per la presenza di una comunità di nomadi da tempo accampati su un'area interessata dal tracciato ferroviario, sono stati, comunque, completati nel 1987.

Circa i presunti errori tecnici che sarebbero stati commessi nella installazione degli scambi automatici e nella scelta delle traverse, si fa rilevare che nel corso del preesercizio, (effettuato senza viaggiatori e con gli scambi bloccati), nonché della visita di collaudo effettuata in data 16 giugno 1989 dalla commissione all'uopo designata, non sono emersi inconvenienti od anomalie di sorta sull'armamento impiegato che è risultato sicuro e scevro da difetti.

Per quanto riguarda gli scambi, è prevista da parte dell'ufficio speciale trasporti impianti fissi (USTIF) della Puglia, la prescritta verifica funzionale, preliminare alla autorizzazione all'esercizio; tuttavia da una sommaria verifica informale effettuata il 16 giugno 1989, non sono emersi errori di installazione di alcun tipo.

In merito al richiesto trasferimento del deposito, si rende noto che un primo lotto delle aree, liberato della parte automobilistica, trasferita nei pressi della stazione di Vaglio Lise, è già utilizzato da alcuni mesi. Comunque, la realizzazione del nuovo deposito ferroviario, con la conseguente totale liberazione delle aree per le quali il piano regolatore ha previsto una diversa utilizzazione, potrà avvenire con l'attuazione degli interventi programmati con il finanziamento di cui alla legge del 22 dicembre 1986 n. 910.

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

MANFREDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1984 a Genova il provveditorato agli studi pare risulti abbia assegnato i posti a disposizione (oltre 120 cattedre) in toto ai vincitori di concorso, venendo meno alla riserva del 50 per cento dei posti assegnabili agli insegnanti in diritto di beneficiare della legge n. 326;

inoltre che nell'anno 1988 lo stesso provveditorato pare abbia escluso dal beneficio della legge n. 246, tutti i precari che dal 1982 insegnano ininterrottamente con nomina annuale del provveditore, pur essendo accertato che i posti liberi esistono;

ed ancora che in base alla legge n. 426, il 13 marzo 1989 è stata pubblicata la graduatoria nazionale e che il 23 marzo 1989 sono state disposte nomine con assegnazioni per sedi lontane centinaia di chilometri dalla residenza e che comunque il provveditorato di Genova ha fatto sapere che a Genova non solo non vi è possibilità di sistemazione, ma per i prossimi quattro anni non sarà consentito trasferimento ad alcun insegnante;

se non ritenga il ministro verificare la situazione in premessa descritta, che appare preoccupante per la procedura usata e discriminante sul diritto di poter ottenere quanto per legge dovuto;

ed inoltre se ancora il ministro non intenda intervenire sulla possibilità di assegnare i 60 posti di sostegno che esistono presso il provveditorato di Genova tenuto conto che in Italia non vi è più alcun specializzato che possa beneficiare della legge n. 426, e che tali posti altrimenti sarebbero assegnati in via provvisoria a docenti che non hanno al momento maturato diritti all'immissione;

e, infine, se il ministro intenda intervenire con urgenza per evitare che insegnanti, soprattutto donne in buona parte madri di famiglia e con età media superiore agli anni 40, non siano costrette ad accettare disagi indescrivibili o peggio a rinunciare forzatamente ad una carriera degnamente affrontata e qualificatamente accertata con l'abilitazione professionale ottenuta nel lontano 1976. (4-12627)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Genova ha correttamente applicato le istruzioni impartite da questo ministero ai fini delle nomine in ruolo dei docenti beneficiari delle leggi n. 326 del 1984 e n. 246 del 1988. In particolare sono state rispet-

tate le disposizioni di cui al primo punto — lettera C — ottavo e nono comma della circolare ministeriale n. 211 del 9 luglio 1984 concernenti i posti disponibili da riservare ai docenti da immettere in ruolo ai sensi della legge n. 326 del 1984 a decorrere dall'anno scolastico 1984-1985.

Non risulta, inoltre, che alcun docente in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 426 del 1988 sia stato escluso dal beneficio previsto dalla medesima norma.

In merito, poi, a quanto fatto presente nel terzo capoverso dell'atto parlamentare, si precisa che in provincia di Genova è in corso da alcuni anni un sensibile decremento della popolazione scolastica che ha comportato un costante calo del numero di classi, calcolabile in una media di cento ogni anno. In particolare per l'anno scolastico 1989-1990 il calo è stato di 129 classi rispetto all'anno precedente. La situazione sopra esposta ha determinato l'impossibilità di effettuare trasferimenti definitivi da altre province.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di utilizzare sui posti di sostegno, disponibili nella provincia di Genova, i docenti immessi in ruolo ai sensi della legge n. 426 del 1988 ed assegnati in province diverse, si fa presente che non è possibile adottare provvedimenti intesi a soddisfare la richiesta avanzata dall'interrogante. Le attuali disposizioni prevedono, infatti, che l'utilizzazione dei docenti sui posti di sostegno disponibili venga disposta solo nell'ambito della provincia di titolarità.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

MANGIAPANE e LAVORATO. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere premesso che

ha destato sorpresa e preoccupazione tra i cittadini di Messina e Reggio Calabria la ventilata soppressione delle linee di traghettamento viaggiatori Messina-Reggio Calabria, in atto, gestite dalle Ferrovie dello Stato a mezzo delle navi Edra e Mongibello;

tale orientamento e la conseguente chiusura della biglietteria e della stazione di Reggio Calabria-mare sarebbero emersi in una riunione di dirigenti dell'Ente ferrovie dello Stato, tenutasi qualche settimana fa presso gli uffici della stazione centrale di Messina, durante la quale si sarebbe deciso inoltre la sostituzione dell'attuale servizio di traghettamento diretto Reggio Calabria-Messina con altro servizio che da Reggio Calabria, via treno, dovrebbe trasportare i viaggiatori a Villa San Giovanni e quindi da qui a Messina-marittima per traghettamento sulle linee esistenti in atto;

tutto ciò contraddice l'ordine del giorno accolto dal Governo, come raccomandazione, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 3200, con cui si invitava l'Ente ferrovie dello Stato a dare corso alla decisione dello stesso consiglio di amministrazione dell'ente, di sostituire l'attuale servizio di traghettamento, anacronistico e lento, effettuato a mezzo di navi, con un servizio pubblico veloce di aliscafi capace di abbattere, dimezzandoli, i tempi di percorrenza;

la soluzione invece ora prospettata costringerebbe i circa 5000 viaggiatori quotidiani, in gran parte pendolari lavoratori e studenti, a doversi sobbarcare l'impossibile, esosa spesa del biglietto per utilizzare il servizio di aliscafi gestito da una società privata ovvero a trascorrere almeno 80 minuti di tempo sul treno e sulla nave per raggiungere da Reggio Calabria la città di Messina o viceversa che distano appena sette chilometri di mare —:

se non ritiene opportuno inviare all'Ente ferrovie dello Stato una direttiva per sollecitarlo al rispetto del contenuto dell'ordine del giorno richiamato sopra;

se, in ogni caso, non ritiene necessario, in attesa del servizio pubblico veloce con aliscafi, che si debba mantenere il servizio di traghettamento sulla linea Reggio Calabria-Messina così come in atto viene svolto da parte delle Ferrovie dello Stato. (4-11858)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha reso noto che con l'attivazione dell'ultimo tratto di doppio binario fra le stazioni di Reggio Calabria Pentimele e Reggio Calabria centrale, che ha avuto luogo il 18 gennaio 1989, è stato necessario chiudere temporaneamente il raccordo Reggio Calabria lido-Reggio Calabria marittima. Tuttavia, tale provvedimento non ha comportato alcuna modifica nel servizio di traghettamento dei passeggeri tra Reggio Calabria e Messina che continua ad essere svolto con le stesse modalità di prima.*

In proposito, l'Ente ferrovie dello Stato ha fatto, inoltre, presente che sono in corso studi mirati specificatamente ad esaminare le molteplici possibili iniziative per una migliore organizzazione del sistema di collegamento tra Reggio Calabria e Messina.

In tale ottica, dunque, non è stata avviata alcuna proposta concreta relativa alla soppressione del servizio di traghettamento viaggiatori tra Reggio Calabria e Messina, in atto espletato dalla motonave passeggeri Edra e dal traghetto Mongibello.

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere per quali ragioni l'ambasciata d'Italia a Manila ha negato il visto d'ingresso nel nostro paese al signor Roy Mahinavy, presidente della National Federation Sugar worker. Il signor Mahinavy avrebbe dovuto venire in Italia su invito di un organismo non-governativo in quanto controparte di un progetto di cooperazione finanziato dal Ministero degli affari esteri e dalla comunità economica europea. Tale progetto mira al reinserimento lavorativo di braccianti dell'isola di Negros rimasti senza lavoro a causa della recente crisi del commercio dello zucchero. Il signor Mahinavy è sindacalista ben noto in Italia e l'incomprensibile rifiuto del visto ha suscitato vasta eco negli ambienti della solidarietà internazionale.* (4-13210)

RISPOSTA. — *L'ambasciata d'Italia in Manila ha, a suo tempo, negato il visto di*

ingresso al signor Roy Mahinavy ed alla sua consorte Nenita Mahinavy, in quanto la relativa richiesta non illustrava, come sarebbe stato opportuno e necessario, le motivazioni anche di carattere pubblico della richiesta di visto per un periodo di tempo insolitamente lungo. Nel caso specifico l'interessato, a sostegno della propria richiesta, ha esibito solamente una lettera di invito a lui diretta dall'organismo non governativo Fratelli dell'uomo, che l'ambasciata non ha ritenuto sufficiente, in linea con un atteggiamento restrittivo normalmente seguito in presenza di innumerevoli tentativi di immigrazione clandestina.

Sarà, peraltro, cura di questa amministrazione promuovere un riesame del caso da parte dell'ambasciata d'Italia in Manila alla luce dei nuovi elementi di garanzia prodotti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BUTINI.

MATTEOLI. — *Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere — viste le disposizioni, in materia di formazione professionale, emanate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 23 agosto 1988, articolo 2 comma 1 e comma 2;*

si interroga il Ministro per sapere se ha provveduto a nominare l'apposito comitato tecnico-scientifico, se lo stesso comitato si è riunito e, in caso affermativo, a quali determinazioni sia giunto e quale regolamento abbia elaborato per il rapporto con i dipendenti dello Stato.

(4-15531)

RISPOSTA. — *Il Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 1988, ha provveduto a costituire il comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Detto comitato, che è presieduto dal professor Sabino Cassese e si compone*

complessivamente di nove membri, è — come è noto — organo propositivo, consultivo e di supporto del ministro per la funzione pubblica.

Ad esso competono, infatti, i seguenti compiti:

a) emanazione delle direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare e ad aggiornare la preparazione professionale dei propri dipendenti;

b) formazione dei programmi di specializzazione ed aggiornamento che all'inizio di ciascun anno le amministrazioni avranno cura di definire, tenendo conto dell'obiettivo della valorizzazione delle professionalità emergenti anche per i correlativi riflessi sulla individuazione di nuovi profili professionali, specie per quanto concerne i settori delle innovazioni tecnologiche e delle relazioni sindacali e con gli utenti dei servizi;

c) formulazione di criteri per la ripartizione proporzionale delle spese nella ipotesi di attività formativa integrata fra più amministrazioni;

d) formulazione di criteri per la valutazione delle esigenze di servizio ai fini della individuazione delle attività formative da avviare e della selezione dei candidati da emettere alla frequenza dei corsi in via di organizzazione.

Si fa presente che tale comitato si è riunito per la prima volta il 28 luglio 1989 ed ha in tale sede promosso un'indagine conoscitiva per l'acquisizione di dati sulla base dei quali procedere poi ad un'obiettivo ed attenta analisi dell'attuale situazione della pubblica amministrazione, sempre in tema di formazione professionale.

Il Ministro della funzione pubblica: GASPARI.

MELLINI, VESCE e CALDERISI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 15, commi primo e secondo, della legge n. 477 del 1973 prevede la possibilità per il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1974 di riannervi sino al raggiungimento del limite massimo di pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

nell'arco di tempo degli ultimi sei o sette anni l'interpretazione e, quindi, l'applicazione dell'articolo 15 della legge n. 477 del 1973 ha subito varie oscillazioni in seguito alle pronunce del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e persino della Corte costituzionale;

con circolare n. 81 del 25 marzo 1986 il Ministero della pubblica istruzione, in conformità con le decisioni 1589/85 e 1341/83 della Corte dei conti, ha stabilito che ai fini della proroga del collocamento a riposo si doveva tener conto unicamente del servizio attinente al rapporto destinato a proseguire in virtù della proroga stessa, con esclusione, quindi, di tutti gli altri servizi riconoscibili o riscattabili per il trattamento di quiescenza e di previdenza;

successivamente, però, l'interpretazione dell'articolo 15 della legge n. 477 del 1973 è mutata di nuovo in quanto con parere n. 477 del 28 marzo 1988 la 2ª sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che ai fini del mantenimento in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età del personale della scuola devono essere computati tutti i periodi e servizi valutabili ai fini pensionistici ed ha, quindi, previsto che: « in sede di esame delle domande di proroga occorrerà... » tenere conto del nuovo indirizzo;

appare evidente che la citata innovativa interpretazione dell'articolo 15 della legge n. 477 del 1973 non poteva influire sui provvedimenti già emessi e che avevano già avuto esecuzione ed espletato i loro effetti tanto che, corretta-

mente, l'ispettorato pensioni con la circolare n. 10 del 9 gennaio 1989 nel dare comunicazione del citato parere del Consiglio di Stato disponeva che gli uffici, per il futuro, nell'esame delle domande di trattenimento in servizio avrebbero dovuto uniformarsi al nuovo principio;

invece sono stati emanati decreti provveditoriali che hanno disposto il collocamento a riposo dei docenti ai quali era stata già concessa la proroga, in base alla circolare n. 68 del Ministero della pubblica istruzione Gabinetto-prot. 23418 del 18 febbraio 1989, che prevede la verifica di tutti i provvedimenti già concessi di proroga nel servizio —:

se non ritiene che la circolare n. 68 del Ministero della pubblica istruzione del 18 febbraio 1989 abbia travisato quanto ritenuto e disposto dal Consiglio di Stato e se pertanto i conseguenti decreti provveditoriali debbano essere ritenuti illegittimi;

se non ritenga opportuno e necessario revocare tali provvedimenti anche in considerazione dell'accoglimento da parte di alcuni TAR delle richieste di sospensione.

(4-15371)

RISPOSTA. — *Si conferma anzitutto che, alla luce del parere del Consiglio di Stato — sezione II, del 27 luglio 1988 n. 788 — il mantenimento in servizio oltre il limite di età — previsto in via transitoria nei confronti del personale della scuola dall'articolo 15 della legge n. 477 del 1963 — e' da ritenere illegittimo nei casi in cui l'insieme dei servizi e periodi, valutabili ai fini pensionistici, consenta il raggiungimento del trattamento di quiescenza che la legge intende assicurare.*

In applicazione del suddetto parere, questo ministero ha emanato la circolare n. 68 del 18 febbraio 1989 con la quale è stato, tra l'altro, previsto che dal calcolo dell'anzianità utile per il mantenimento in servizio, possono essere esclusi soltanto quei servizi o periodi di cui sia stato chiesto il riscatto, qualora vengano revocate le domande già presentate e nei limiti ovviamente in cui tale revoca sia ammessa.

Con specifico riferimento alla richiesta a tale riguardo formulata, si chiarisce che le domande di revoca possono trovare accoglimento secondo la comune giurisprudenza della Corte dei conti soltanto se l'amministrazione non abbia ancora emesso il provvedimento di riscatto.

Per quanto riguarda invece i provvedimenti di mantenimento in servizio emessi prima che intervenisse il summenzionato parere del Consiglio di Stato gli stessi dovranno essere adeguatamente riesaminati dai competenti uffici operativi i quali, ove accerteranno che il complesso dei servizi comunque valutabili ai fini pensionistici abbia comportato il raggiungimento della prevista anzianità di 39 anni 6 mesi ed giorno, dovranno disporre, nei confronti del personale interessato, l'immediata cessazione dal servizio per limiti di età. Tale cessazione in conformità di quanto chiarito con la successiva circolare ministeriale n. 85 dell'8 marzo 1989 deve decorrere ai sensi della normativa attualmente vigente in materia dal primo giorno dell'anno scolastico successivo al compimento del predetto limite di età.

È appena il caso di rilevare che l'annullamento delle proroghe dei mantenimenti in servizio già disposte in base ai precedenti orientamenti giurisdizionali rientra nell'ambito del potere di autotutela dell'amministrazione che, ove non venisse esercitato, comporterebbe possibili contestazioni di responsabilità amministrativo-patrimoniale da parte della Corte dei conti.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

MUNDO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che la rupe di Tropea (Catanzaro) da tempo registra un processo di progressivo disfacimento con grave compromissione degli aspetti ambientali e dei valori storico-culturali oltre che per la stabilità del centro-storico sovrastante — quali iniziative intendono adottare in tempi brevi.* (4-09619)

RISPOSTA. — *La rupe di Tropea (Catanzaro) registra da tempo un progressivo disfacimento con grave compromissione dell'aspetto ambientale e del valore storico-culturale oltre che per la stabilità del centro storico sovrastante.*

Con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, pertanto, allo stato, nessun intervento può essere adottato da parte di questo ministero in ordine a tale rupe.

L'ufficio del ministro per il coordinamento della protezione civile, da parte sua, ha fatto presente che il comune di Tropea ha segnalato a quell'ufficio la necessità di consolidare le pareti rocciose sottostanti l'abitato cittadino, al fine di tutelare la stabilità dei fabbricati e di garantire la pubblica incolumità.

Il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, a seguito di un sopralluogo, ha constatato uno stato di pericolo imminente per la pubblica incolumità.

Con ordinanza n. 988/EPC/ZA del 20 maggio 1987 il suindicato ufficio ha assegnato al comune di Tropea la somma di lire 600 milioni per le prime opere urgenti di consolidamento. L'amministrazione comunale ha quantificato l'importo necessario per l'opera di consolidamento in lire 27 miliardi.

Il Ministero dei beni culturali e ambientali, a sua volta, ha comunicato di essere a conoscenza da tempo dei grossi problemi di natura geologica del territorio, evidenziati nell'interrogazione in argomento, con conseguenti ed evidenti segni di dissesto generalizzato in numerosi edifici appartenenti al nucleo antico del comune di Tropea.

In merito a tale situazione di continuo degrado del centro storico, per effetto dello sfaldamento del sito, quel ministero ha fatto presente di non aver competenze dirette per poter intervenire sul consolidamento della rupe; inoltre su tale area insistono edifici pubblici che la competente soprintendenza per i beni ambientali, architetti,

tonici, artistici e storici di Cosenza, da alcuni anni a questa parte, ha provveduto a consolidare e a restaurare (edifici tipo la Michelizia, la cattedrale, la Santissima Annunziata, La cappella dei nobili, eccetera, che potrebbero in un prossimo futuro risultare in stato di pericolo).

Il predetto ministero riferisce, infine, che il comune di Tropea è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il Ministro dei lavori pubblici:
PRANDINI.

PARLATO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che — in data 29 gennaio 1988 il consigliere comunale del MSI-Dn di S. Antonio Abate, Rag. Ciro Abagnale, presentò al consiglio comunale una mozione che venne approvata all'unanimità e nella quale veniva impegnata l'amministrazione comunale a svolgere ogni intervento perché il servizio telefonico a S. Antonio Abate rispondesse a criteri di maggiore efficienza e funzionalità;

a seguito della iniziativa assunta dal consigliere comunale del MSI la SIP effettivamente avviava taluni interventi ma non è dato conoscere se tali interventi rispondano in pieno alla esigenza manifestata dal cons. Abagnale relativamente a quanto era stato esposto quale premessa dell'atto di indirizzo politico e cioè: « che S. Antonio Abate, da dieci anni a questa parte, ha subito una forte crescita demografica ed economica; che, questa crescita economica, porta la popolazione alla ricerca di servizi sempre più funzionali e rispondenti alle esigenze proprie, con lo scopo di migliorare la qualità della vita; che, per lo specifico, a S. Antonio Abate manca un adeguato servizio telefonico; infatti gli utenti SIP si lamentano continuamente del fatto;

che, ad aggravare ancora di più la situazione, vi è la mancata installazione di linee telefoniche (nuovi allacciamenti)

che perdura ormai da circa quattro anni, mentre le domande per nuovi allacciamenti presentate alla SIP sono numerosissime; che, alle enormi spese sostenute dall'Azienda SIP in pubblicità televisive, non fa riscontro un servizio reale; che, le linee telefoniche esistenti nel nostro comune, già peraltro insufficienti, stanno portando (causa il continuo disservizio) gli abbonati di S. Antonio Abate alla esasperazione; che, a differenza dei comuni vicini, il nostro, difetta di telefonia pubblica (mancanza assoluta di cabine stradali e posti pubblici telefonici adeguati); che, il disservizio grava completamente sulle spalle degli utenti costretti comunque al pagamento delle bollette » —

quali precise iniziative sono state assunte per risolvere gli inconvenienti lamentati ed in quali tempi essi saranno positivamente risolti. (4-05872)

RISPOSTA. — *Il comune di Sant'Antonio Abate è inserito nel settore monorete del comune di Castellammare di Stabia, appartenente al distretto telefonico di Napoli; al 31 dicembre 1987, presso la competente agenzia SIP risultavano giacenti 566 domande di impianto telefonico avanzate dagli abitanti del comune di Sant'Antonio Abate.*

Occorre precisare in proposito che la SIP, consapevole delle esigenze degli aspiranti utenti e nell'impossibilità di effettuare nuovi collegamenti alla centrale esistente che aveva ormai raggiunto la capacità massima di ricezione, ha presentato, sin dal maggio 1986, alla competente autorità comunale, domanda di concessione edilizia tendente all'ampliamento ed alla ristrutturazione dei locali che ospitano la centrale medesima.

Nel mese di dicembre 1988 la SIP, in attesa che la citata richiesta ottenga definizione, ha attivato una centrale provvisoria in container della capacità di 2.048 numeri che ha permesso di soddisfare parte delle domande di nuova utenza, peraltro in continua crescita.

È prevista, altresì, entro la fine del corrente anno, la realizzazione di una centrale

numerica definitiva della capacità di 3.584 numeri che consentirà di effettuare i collegamenti necessari per addivenire alla totale evasione delle richieste ancora giacenti nonché di migliorare l'attuale qualità del servizio.

Per quanto riguarda, infine, le condizioni della telefonia pubblica, si significa che nella località in argomento sono a disposizione degli utenti 9 impianti telefonici ad orario illimitato, 35 impianti ospitati in pubblici esercizi e 2 posti telefonici pubblici operanti, rispettivamente, presso una rivendita di generi di monopolio (orario feriale 8-13, 15-20; festivo 9-13) e presso una rivendita di generi alimentari (orario feriale 9-12, 14-19; festivo 9-12); altri tre impianti telefonici pubblici verranno attivati appena saranno superate alcune difficoltà relative al rilascio dei necessari permessi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

PARLATO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno. — Per conoscere — premesso che —*

il ragioniere Giuseppe Lazzano di Siacca (Agrigento) è stato titolare della concessione — rilasciata dal compartimento delle poste e telecomunicazioni di Palermo — per l'uso di un apparecchio radioelettrico, dal 16 marzo 1982 al 31 dicembre 1987;

egli, con istanza del 30 ottobre 1987, in base all'articolo 14 del « Disciplinare » di tali concessioni, ne aveva chiesto il rinnovo, versando anche il relativo canone per il 1988;

lo stesso Lazzano con raccomandata a/r del 15 marzo 1988 — dopo sollecitazione del Compartimento di Palermo delle poste e telecomunicazioni — provvedeva ad integrare l'istanza con firma autenticata, marca da bollo da lire 5.000, certificato di buona condotta e certificato penale del casellario giudiziario. Con nota n. 3/4/11090/90, in data 8 aprile 1988 il Compartimento in questione comunicava al Lazzano il diniego al rinnovo della

concessione, essendo emersi « motivi ostativi » dalla documentazione acquisita d'ufficio;

con raccomandata del 30 aprile 1988 l'interessato faceva presente all'amministrazione palermitana delle poste e telecomunicazioni che l'unico « motivo ostativo » in assurda e denegata ipotesi, avrebbe potuto essere considerato un procedimento giudiziario civile in corso di definizione, con una transazione, presso la pretura di Sciacca, derivato da una querela di parte, con la quale un condominio di un immobile del quale il Lazzano era stato amministratore, aveva agito oltre due anni prima in giudizio contro lo stesso Lazzano;

la suddetta querela era derivata dalla decisione unanime dell'assemblea dei condomini — suffragata dall'autorizzazione del sindaco di Sciacca — di eseguire l'opera di recinzione dell'area condominiale adibita a parcheggio e giardino;

a tale opera si opponeva tale Dulcimascolo Calogero, rivolgendosi al pretore per chiederne la demolizione ed ottenendo solo il provvedimento di sospensione delle opere all'atto dell'instaurazione del procedimento con relativa fissazione dell'udienza di comparizione;

la relativa notificazione predisposta — a lavori ultimati — non era mai avvenuta nei confronti del Lazzano, e quindi il predetto Dulcimascolo aveva presentato querela contro il Lazzano per inottemperanza al provvedimento del giudice, ai sensi dell'articolo 388 del codice penale;

per tutta risposta alle delucidazioni suddette l'amministrazione palermitana delle poste e telecomunicazioni, con nota del 16 maggio 1988, chiedeva all'interessato l'invio di un estratto di nascita in bollo allo scopo di riesaminare la pratica;

tale documento era inviato in data 1° giugno 1988 ed in data 7 luglio 1988 l'amministrazione in questione, senza avere notizie dalla pretura di Sciacca in merito alla vicenda giudiziaria che vedeva il Lazzano coinvolto — notizie richieste solo

dopo — affermava che non si poteva procedere per esaminare l'istanza —:

quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare per chiarire tale strana vicenda che vede l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni di Palermo violare l'articolo 27 della Costituzione per il quale « l'imputato è considerato colpevole solo dopo la condanna definitiva » ammesso e non concesso che sia quel ridicolo giudizio il « motivo ostativo »;

quali iniziative voglia assumere per il sollecito rilascio della concessione in questione, giacché il Lazzano risulta regolarmente titolare di tutti i diritti civili e politici, ha avuto regolarmente rilasciato il passaporto (documento ben più importante della concessione CB!), espleta regolarmente la sua attività di funzionario di un ente pubblico (ENEL) e non ha avuto, fino ad oggi, nessuna condanna, nemmeno per il capo d'imputazione su illustrato, peraltro non attribuitogli di ufficio bensì su querela di parte;

se non ritenga di promuovere un'indagine sull'operato omissivo e discriminante dei responsabili del Compartimento delle poste e telecomunicazioni di Palermo, giacché — tra l'altro — risultano essere titolari della concessione C.B. elementi con gravi carichi pendenti ed addirittura pregiudicati, secondo notizie raccolte, ma privilegiati da « protezioni » politiche al riguardo e comunque se proprio a tal riguardo non si ritenga di disporre, per quanto di competenza, approfonditi accertamenti, anche per l'uso « improprio » che di tali concessioni CB potrebbe essere stato fatto ed ancora farsi in una regione inquinata profondamente da fenomeni malavitosi. (4-09886)

RISPOSTA. — La direzione compartimentale postelegrafonica della Sicilia ha provveduto, in data 24 marzo 1989, a rilasciare al signor Giuseppe Lazzano il rinnovo dell'autorizzazione per l'utilizzazione di un apparato ricetrasmittente di debole potenza di tipo portatile (CB). Tale rinnovo si è reso possibile a seguito della semplificazione

della procedura di rilascio dell'autorizzazione, derivante dalla sentenza n. 1030 del 1988 della Corte costituzionale, in base alla quale l'utilizzazione degli apparati CB è stata consentita, previo provvedimento di autorizzazione anziché di concessione, come precedentemente stabilito dall'articolo 183 del codice postale.

Essendo, pertanto, venuta meno la necessità di accertare il possesso di determinati requisiti del richiedente, fra cui l'assenza di carichi pendenti, che, nel caso del Lazzano, impediva il rilascio del provvedimento di assenso da parte dell'amministrazione postelegrafonica, si è potuto aderire alla richiesta avanzata dall'interessato.

Nessuna censura, quindi, può essere mossa all'organo periferico che, sia nell'istruire sia nel definire la pratica di cui trattasi, si è attenuto alle disposizioni vigenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

PARLATO. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali. — Per conoscere — premesso che

con l'interrogazione n. 4-11771 del 10 gennaio 1982 il sottoscritto chiedeva di sapere se, quando e con quali modalità la SIP intendesse decidersi a fornire all'utenza la documentazione del traffico effettivamente svolto al fine della doverosa possibilità di verifica della corrispondenza tra prestazione e controprestazione contrattuale e ciò, all'epoca, anche considerato che alla data dell'atto ispettivo, era stata posta in vendita od in noleggio un'apparecchiatura « che trascrive il numero telefonico chiamato e registra gli scatti di tariffazione corrispondente, documentando su striscia di carta il traffico telefonico svolto dall'utente presso il quale viene installato », senza peraltro che ciò avesse potuto costituire prove da opporsi alla SIP;

nella risposta a detto atto ispettivo n. GM/7529/259/4-11771/Int/Dm del 12 febbraio 1982, tra l'altro si affermava che:

« Per quanto si riferisce alle prestazioni relative alla documentazione del traffico automatico — che in atto risulterebbero offerte negli USA agli abbonati si informa che le centrali attualmente in esercizio presso gli impianti SIP non consentono tali prestazioni.

In un prossimo futuro, però, e cioè con la progressiva entrata in funzione delle centrali elettroniche, la documentazione integrale degli addebiti degli abbonati sarà resa possibile con l'allacciamento di tutte le utenze alle anzidette centrali.

Si tratterà, allora, di una normale prestazione per la quale non è prevista alcuna maggiorazione di costo ».

è di questi giorni la notizia che appunto nella ormai imminente nuova generazione telefonica sarà possibile restituire all'utenza il diritto di controllo del traffico effettivamente svolto, ma non solo non è stato chiarito se la utenza abbia la conseguente facoltà di opporre alla SIP le risultanze documentali che ne derivano, quando siano diverse dall'entità degli addebiti tariffari ma che questa doverosa prestazione non sarà effettuata gratuitamente ma a pagamento, nella continuità — dunque — della violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia contrattuale —

quando e con quali modalità l'utenza sarà finalmente e generalmente dotata della possibilità di compiere una verifica del traffico effettivamente svolto, con la possibilità di opporne le risultanze alla sin qui laconica controparte in caso di ingiustificati addebiti e se effettivamente il governo consentirà che venga smentita la dichiarazione resa nella richiamata risposta al predetto atto ispettivo nel quale si parlava chiaramente di « una normale prestazione per la quale non è prevista alcuna maggiorazione di costo ».

(4-10380)

RISPOSTA. — *Questo Ministero ha quasi completato il previsto programma di investimenti che consentirà di pervenire, entro il 1992, alla integrale sostituzione delle centrali elettromeccaniche con quelle in tecnica elettronica. Soltanto quando tale piano sarà ultimato e si perverrà all'allacciamento di tutte le utenze alle anzidette centrali elettroniche sarà possibile, come si è già avuto modo di precisare nella risposta data all'interrogazione n. 4-11771, fornire, agli utenti che ne faranno richiesta, la documentazione integrale relativa agli addebiti operati dalla concessionaria.*

Nelle grandi città dove la tariffazione urbana a tempo (TUT) è gestita da elaboratori che consentono la registrazione del traffico in teleselezione (TSU) è, comunque, possibile, fin d'ora, ottenere la predetta nota di specificazione.

Gli abbonati collegati a centrali equipaggiate in tal senso che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere, secondo quanto disposto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, un compenso di lire 35 per ogni comunicazione documentata; tale maggiorazione rappresenta un semplice rimborso delle spese che la concessionaria sostiene per la registrazione su carta dei dati di centrale.

Appare, infine, opportuno precisare che non può esservi discordanza tra la documentazione fornita all'abbonato e l'addebito operato nella relativa bolletta telefonica in quanto entrambi i dati si riferiscono alle risultanze del contatore di centrale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

PATRIA e RABINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se non ritiene opportuno intervenire sull'ente ferrovie affinché si ponga tempestivo rimedio al disservizio provocato alla popolazione del sobborgo Valmadonna di Alessandria dall'automazione introdotta al

locale passaggio a livello della linea ferroviaria Casale-Valenza-Mortara-Novara;

se gli consta che a fronte di pochi minuti (tre o quattro massimo) di chiusura manuale di ieri, da quando funziona il dispositivo automatico, oggi la chiusura delle sbarre dura anche mezz'ora;

se è informato che nella tratta ferroviaria in questione transitano circa cento treni giornalieri per cui il disservizio è destinato a ripetersi più di una volta durante la giornata. (4-12603)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha comunicato che già dal 15 aprile scorso sono state apportate le modifiche tecniche e regolamentari necessarie a contenere i tempi di chiusura del suddetto passaggio a livello entro i limiti di durata inferiori a quelli del precedente regime di esercizio. Dall'adozione di tali accorgimenti tecnici sono stati ottenuti risultati che hanno pienamente soddisfatto le richieste della popolazione e del comitato di quartiere così come comunicato in data 26 aprile 1989 dal presidente del consiglio regionale del Piemonte.*

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

PICCHETTI e CIOCCI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

si ripetono, purtroppo, con un ritmo crescente, episodi di stranieri che non in regola con i documenti per l'ingresso nel nostro Paese vengono fermati nei posti di frontiera, trattenuti per alcuni giorni e poi respinti nel loro od in altri paesi di accoglimento oppure sistemati provvisoriamente in territorio italiano;

presso l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino in Roma si sono susseguiti episodi di intere famiglie trattenute nelle sale di attesa per diverse giornate, fatte partire successivamente oppure collocate in via provvisoria in albergo sotto la responsabilità di enti religiosi o strutture di accoglimento in attesa della definizione della loro situazione:

si vengono a trovare in questa condizione anche richiedenti rifugio politico;

i disagi che ricadono su queste persone e in particolare sui bambini sono notevoli per l'assenza di una qualsiasi struttura interna all'aeroporto di accogliimento e di sosta organizzata —:

se non ritengano i ministri interrogati necessario e doveroso, in nome dei civili valori di solidarietà e rispetto della persona umana, creare all'interno dell'aeroporto di Fiumicino una struttura appositamente attrezzata per ospitare persone e famiglie di immigrati, profughi, rifugiati che non in possesso di tutti i requisiti necessari per l'ingresso nel nostro Paese sono costretti ad attendere in aeroporto il tempo necessario per una qualsiasi soluzione al loro caso;

se nel programma di ristrutturazione e sviluppo dell'aeroporto è già prevista la costruzione di una struttura come quella richiesta;

se non ritengano gli interrogati che tali strutture, così come previste anche da convenzioni internazionali, non si debbano creare negli altri posti di frontiera (porti-aeroporti-confini territoriali).

(4-10756)

RISPOSTA. — *Secondo la convenzione di Varsavia, con l'acquisto del biglietto, e quindi con la stipula del contratto, il passeggero è responsabile della propria documentazione di ingresso nel paese di destinazione. In tutti i principali paesi, e marcatamente in quelli a grande flusso immigratorio, gli Stati si rivalgono comunque sulle compagnie aeree, in caso di trasporto di passeggeri con documentazione di ingresso non idonea.*

Il Ministero dell'interno ha recentemente disposto l'istituzione di un controllo documentale dei passeggeri in transito attraverso l'aeroporto di Fiumicino, da effettuarsi presso il varco transiti internazionali. Ciò al fine di impedire il crescente flusso di stranieri con i documenti non in regola per continuare il viaggio, prima che essi si

presentino alle uscite e venga loro rifiutato l'imbarco dai vettori aerei, in modo da procedere all'immediato respingimento al luogo di provenienza, previo reimbarco sullo stesso volo di arrivo. In tal modo si impediscono altresì ai predetti passeggeri lunghe soste in sala transiti e la possibilità abbastanza frequente che, vistisi precludere ogni possibilità di prosecuzione per le mete prescelte, distruggano passaporti e biglietti, cancellando ogni traccia sulla loro provenienza e rendendo, quindi, impossibile l'attuazione del respingimento.

Pertanto, l'orientamento è quello di limitare o per quanto possibile impedire del tutto il verificarsi delle predette situazioni. Ciò nonostante, furono in passato assunte iniziative per la creazione all'interno dell'aeroporto di Fiumicino di una apposita area attrezzata per ospitare i predetti passeggeri, ma, a causa della mancanza di spazio da destinare a tal fine, non si è potuto ancora adempiere allo scopo.

Tuttavia, nell'ambito dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'aerostazione internazionale e dell'aeroporto, sarà presa in considerazione la costruzione di una struttura organizzata per far fronte ad eventuali esigenze di assistenza e di igiene pubblica e per ridurre al minimo i disagi che si vengono a creare presso le sale di imbarco.

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

PIRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che in data 28 giugno 1988 l'interrogante ha rivolto un'interrogazione al ministro della pubblica istruzione in cui si chiedeva per quali motivi Silvia Salvatori, ragazza quindicenne affetta da paralisi cerebrale atossica, non era stata ammessa all'esame di licenza media nonostante il giudizio espresso che così recita: « nel secondo quadrimestre Silvia ha dimostrato di aver raggiunto una maggiore consapevolezza ed equilibrio interiore che l'ha portata a raggiungere buoni livelli sul piano socio-affettivo »;

che il 29 luglio il TAR ha deciso timissione di Silvia agli esami di licenza media;

che il ministro in data 2 agosto ha risposto « che la sofferta decisione di non ammettere Silvia all'esame era stata assunta dal competente consiglio di classe della scuola nella sostanziale osservanza delle disposizioni in atto regolanti la materia »;

che gli esami svoltisi dal 27 al 31 agosto hanno portato alla promozione della ragazza con una buona valutazione;

che il 26 ottobre 1988 l'interrogante ha rivolto un'altra interrogazione al Ministro in cui riassumendo i fatti svolti e sottolineando l'esito degli esami si faceva notare quanto fosse inopportuno il ricorso dall'Avvocatura dello Stato avverso la sentenza del TAR che aveva riammesso all'esame Silvia, impegnando denaro pubblico per contestare il diritto di una ragazza handicappata ad essere ammessa ad un esame che nel frattempo era già stato superato, e se non vi fosse una qualsiasi possibilità di interrompere questa storia infinita di insensibilità burocratica;

che il 9 gennaio 1989 la risposta del ministro è stata « che avverso l'ordinanza di sospensiva di cui trattasi, nessun appello è stato proposto dalla scuola o dal provveditore agli studi di Bologna né, tantomeno, da questo Ministero. Il fatto, comunque, che l'alunna abbia superato gli esami, sia pure a seguito della decisione del TAR dianzi menzionata, fa effettivamente venir meno, per l'amministrazione, qualsiasi interesse alla prosecuzione della controversia e rende alquanto improbabile che il Consiglio di Stato Possa successivamente annullare la decisione »;

che il 18 febbraio 1989 l'Avvocatura dello Stato a nome e per il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro della pubblica istruzione, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso in ap-

pello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per l'annullamento della sentenza con cui il TAR dell'Emilia Romagna ha ammesso agli esami Silvia —:

per quale motivo l'Avvocatura dello Stato ha intrapreso il provvedimento del 18 febbraio 1989 a nome del ministro quando il ministro stesso in data 9 gennaio 1989 in risposta all'interrogazione del 26 ottobre 1988 dice « nessun appello è stato proposto dalla scuola, o dal Provveditore agli Studi di Bologna né, tantomeno, da questo Ministero »;

quali siano i « nobili fini » che persegue l'Avvocatura dello Stato in questa storia infinita, visto che il ministro in data 26 ottobre 1988 dice « il fatto che l'alunna abbia superato gli esami fa effettivamente venir meno, qualsiasi interesse alla prosecuzione della vicenda »;

quanto questi « nobili fini » verranno a costare alla comunità;

chi è il diretto responsabile cui si deve questa storia infinita di insensibilità burocratica che coinvolge Silvia e la sua famiglia in una odissea che ha costi finanziari e morali intollerabili. (4-12094)

RISPOSTA. — Premesso che si ignorano i motivi che possono aver indotto in via del tutto autonoma l'Avvocatura dello Stato alla proposizione dell'appello al Consiglio di Stato — mentre si esprime piena solidarietà per la predetta allieva — non può che confermarsì quanto già fatto presente all'interrogante in sede di risposta alla sua precedente interrogazione n. 4-09215, nel senso che l'avvenuto superamento degli esami da parte dell'allieva medesima ha ormai privato l'amministrazione di qualsiasi interesse alla prosecuzione della controversia.

Avviso in tal senso è stato infatti espresso all'Avvocatura generale dello Stato, alla quale questo ministero — con nota n. 16856/15 del 21 giugno 1989, diretta per conoscenza anche all'avvocatura distrettuale di Bologna — ha rivolto formale invito a voler desistere dall'appello intrapreso.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 aprile 1984 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 veniva pubblicato un bando di concorso per l'Ente autonomo acquedotto pugliese;

nelle successive richieste di titoli preferenziali da parte dell'EAAP veniva indicato al Punto 20 lo stato di disoccupazione;

tale documento non compariva fra quelli richiesti dal bando;

il concorso, e relative chiamate, si è protratto a lungo, tanto da far insorgere il sospetto che esistessero ben precise manovre dilatorie —:

se non ritengano di poter assumere iniziative per invalidare il concorso in questione considerato che per i titoli di preferenza son state introdotte certificazioni non richieste all'atto del bando concorsuale. (4-11249)

RISPOSTA. — *Sulla Gazzetta Ufficiale — parte seconda — n. 107 del 17 aprile 1984, sono stati pubblicati i bandi di concorso pubblico per esami a posti di operatore tecnico impiegato ed operatore tecnico operaio, gli allegati C) dei quali, indicavano i titoli di preferenza nella nomina a parità di merito e la relativa documentazione da produrre.*

Premesso che l'articolo 11 dei bandi di concorso in argomento stabiliva che, per tutto ciò che non era contemplato nei bandi stessi, avevano valenza le norme di cui al regolamento organico dell'ente, il cui articolo 10 fa riferimento alle norme di legge vigenti nelle amministrazioni dello Stato per quanto concerne le preferenze a parità di merito, e quelle contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986 all'articolo 11 — secondo capoverso — dispone che:

« Ai concorsi i cui bandi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data

anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le norme preesistenti, tranne quelle già abrogate dall'articolo 7, commi quarto, quinto, sesto e settimo, della legge 22 agosto 1985, n. 444, che è applicabile ai concorsi suindicati ».

L'articolo 7 — quarto comma — richiamato dalla innanzi citata legge n. 444 del 1985 così recita:

« Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra; dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

In conseguenza, quell'ente, nel richiedere ai candidati che avevano superato la prova orale di esame, i documenti che davano loro diritto alla preferenza nella nomina in base ai titoli elencati in allegato alla stessa lettera di richiesta, ivi incluso lo stato di disoccupazione col limite temporale innanzi indicato, ha dato esecuzione a precise norme di legge e di regolamento, richiamate dall'articolo 11 dei bandi di concorso, come innanzi illustrato.

Il predetto ente fa presente, infine, che si è potuto dare corso alle operazioni concorsuali solo nel marzo 1986 stante la notevole difficoltà di reperire idonei locali per l'espletamento della prova scritta d'esame, alla quale erano stati ammessi 12.041 candidati per il concorso ad operatore tecnico impiegato e 13.822 per quello ad operatore tecnico operaio. Il rilevante numero di candidati ha avuto logiche rispercussioni sulle correzioni degli elaborati di esame e nell'espletamento delle prove pratiche ed orali.

Il Ministro dei lavori pubblici:
PRANDINI.

POLI BORTONE e RALLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e*

per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Roma si è fermato, per quanto riguarda l'emissione dei decreti definitivi del personale docente collocato a riposo, all'anno 1976;

tale omissione ultradecennale di atti d'ufficio dovuti ha creato sensibili danni di natura economica agli interessati;

in questi anni — ben tredici dal 1976 ad oggi — molti *ex* docenti sono già deceduti;

il comportamento dell'amministrazione dello Stato è da sottoporre a severa censura;

alla situazione suesposta non si intende provvedere poiché gli interessati non riescono ad avere presso il competente ufficio assicurazioni di una rapida soluzione;

inoltre trattasi di *ex* docenti in età avanzata, che necessitano di serenità, cure e riguardi —:

quali immediate ed opportune iniziative si intendono prendere, con carattere di assoluta priorità, perché quanto segnalato abbia termine. (4-11591)

RISPOSTA. — *Le difficoltà che i provveditori agli studi incontrano nell'espletamento delle pratiche pensionistiche sono derivanti principalmente dalla vastità e complessità della normativa vigente, dall'evolversi continuo della giurisprudenza in materia, dalla complessità delle procedure per la preliminare definizione della situazione economica degli interessati, dalla preventiva acquisizione, presso gli enti previdenziali delle posizioni contributive relative a servizi e periodi non di ruolo.*

Questi ultimi adempimenti rallentano soprattutto l'iter dei provvedimenti di pensione definitiva la cui emissione richiede la certezza della posizione giuridica ed economica degli amministrati; di tale stato di cose risentono, in particolare i provveditori agli studi delle grandi aree metropolitane.

Da parte di questo ministero non si è mancato di supportare l'attività degli uffici scolastici emanando circolari esplicative, rispondendo a quesiti verbali e scritti, effettuando visite e corsi di aggiornamento. È stata inoltre costituita un'apposita commissione per lo studio di modifiche legislative ed operative al fine di snellire e migliorare il funzionamento del settore pensionistico.

Per quanto concerne in particolare il provveditorato agli studi di Roma, nell'intento di portare a normalità la gestione del delicato servizio, il provveditore agli studi ha disposto una radicale riorganizzazione delle attribuzioni e dei carichi di lavoro dando vita ad un servizio preposto alla sola trattazione delle pratiche di pensione definitiva.

Dall'inizio del corrente anno, dopo la sistemazione degli archivi, l'ufficio scolastico in parola ha dato inizio ad una difficile ma attentamente mirata attività che in questi ultimi mesi ha portato all'esame ed alla definizione delle posizioni dei cessati negli anni 1975-1976 e parte del 1977.

L'attenzione dell'ufficio si è poi rivolta a coloro che sono cessati dal servizio dal 1979 in quanto non è stato possibile disporre provvedimenti di pensione definitiva per il periodo 1° giugno 1977-31 marzo 1979 in relazione ai problemi di copertura finanziaria conseguenti alla sentenza n. 502 del 1988 della Corte costituzionale.

Anche nel settore delle ricostruzioni di carriera il succitato ufficio scolastico ha provveduto ad una riorganizzazione del servizio che ha consentito la definizione in quest'ultimo anno di ottomila pratiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: **MATTARELLA.**

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che*

nel marzo 1988 il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il concorso a cattedra per scuole medie tenuto a Brindisi perché una commissaria la preside Simini. aveva

impartito lezioni a pagamento ad alcuni concorrenti contravvenendo all'ordinanza ministeriale di indicazione del concorso;

l'autorità amministrativa (ministro della pubblica istruzione) pur essendo trascorso un anno, non ha provveduto alla esecuzione della decisione e dunque alla corretta definizione della posizione di quanti, risultati « vincitori » del concorso annullato, non hanno mai potuto giustamente avere la registrazione presso la Corte dei conti;

la non esecuzione della decisione del Consiglio (o si sta aspettando che trascorano, nell'estate, i 5 anni per non licenziare alcuno) produce grave danno a quanti onestamente avevano affrontato le prove concorsuali —:

i motivi dell'inadempienza grave da parte del Ministero stesso;

altresi, se non intenda provvedere entro brevissimo tempo al fine di fugare dubbi sorti sulla legittimità dell'operato del Ministero. (4-12118)

RISPOSTA. — *Con sentenza n. 118 del 1987 Consiglio di Stato ha annullato il concorso ordinario a cattedre per la scuola media classe 57, svoltosi in Brindisi e bandito dal sovrintendente scolastico interregionale per la Puglia e la Basilicata per incompatibilità di un componente del comitato di vigilanza costituito presso una delle sedi d'esame.*

La pronuncia del Consiglio di Stato in fase di appello confermava la pronuncia del tribunale amministrativo regionale che aveva accolto il ricorso presentato da alcuni candidati i quali lamentavano l'illegittimità della procedura concorsuale in quanto la preside Simini Gennari Francesca componente del comitato di vigilanza aveva svolto l'incarico di coordinatrice di un corso di aggiornamento cui avevano partecipato alcuni candidati.

Il Consiglio di Stato nella sua pronuncia considerava che lo stato di incompatibilità in cui versava la professoressa Simini fosse, da solo, sufficiente a far emergere quella posizione di conflitto di interesse tale

da legittimare l'annullamento del concorso stesso. Tale situazione è stata successivamente portata anche al vaglio del giudice penale.

Il tribunale penale di Brindisi con sentenza istruttoria del 23 giugno 1988 n. 440/84A ha accertato l'insussistenza in fatto e in diritto dello stato di incompatibilità della Simini nelle funzioni svolte a seguito della nomina a componente del comitato di vigilanza del concorso in oggetto.

In presenza di due pronuncie, quella del giudice amministrativo e quella del giudice penale, totalmente divergenti, si è ritenuto di dover investire del caso l'Avvocatura generale dello Stato per giungere ad una valutazione giuridicamente corretta dei fatti oggetto dei due giudicati.

La vicenda non può pertanto considerarsi conclusa anche in considerazione del fatto che, avverso la citata decisione d'appello del Consiglio di Stato n. 118 del 20 novembre 1987, è stato presentato ricorso per revocazione da parte di alcuni controinteressati, ricorso sul quale non risulta intervenuta a tutt'oggi la pronuncia.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non possa tempestivamente intervenire per evitare la eventuale soppressione della presidenza della scuola media « Michelangelo Bonarroti » di Torricella (Taranto).* (4-12803)

RISPOSTA. — *La soppressione dell'autonomia della scuola media Buonarroti di Torricella e la sua trasformazione in sezione staccata dipendente dalla scuola media Petrarca di Maruggio è stata disposta da questo ministero, nell'ambito dei provvedimenti previsti dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1988, in quanto la scuola in parola ha funzionato nel corrente anno scolastico con sei classi, le quali risultano di molto inferiori ai parametri fissati dalla succitata legge per il funzionamento autonomo della scuola media.*

Si fa presente infine che il provvedimento in questione non arreca alcun pregiudizio agli allievi i quali continuano a frequentare nella medesima sede e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: **MATTARELLA.**

PROCACCI, GROSSO, DONATI e BASSI MONTANARI. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Casoli (Chieti) è in programma la realizzazione di un centro di ricerche antiparassitari;

tale centro ha l'obiettivo di creare impianti dotati di laboratori, stabulari (in due zone: una riservata a cavie e un'altra riservata a cani, gatti e scimmie), serre, servizi generali e collettivi, sala convegni, strumenti tecnologici;

dal 1974 il ministero della sanità non rilascia più autorizzazioni per pratiche di vivisezione —:

1) se il centro in questione è in possesso delle autorizzazioni di legge;

2) in caso positivo, in base a quali esigenze scientifiche sono state rilasciate e perché si sarebbe eventualmente interrotta una prassi di non rilascio di autorizzazioni che dura da oltre quindici anni;

3) che tipo di esperimenti verranno condotti nel citato centro, su quali specie di animali e in quale quantità;

4) se, comunque, non si è valutata la possibilità di indirizzare le ricerche del centro verso metodiche che non fanno uso di animali;

5) se in ogni caso non appare, tale attività, contrastante con l'etica che impone rispetto per gli « altri » animali e con lo stesso orientamento del Parlamento italiano che nell'ultima legge finanziaria ha approvato uno stanziamento di 12 miliardi in tre anni per le sperimentazioni che non fanno uso di animali.

(4-10867)

RISPOSTA. — *Le diverse problematiche sollevate con l'atto parlamentare in riferimento, per essere strettamente collegate alla realizzazione nel comune di Casoli di un centro-ricerche sugli antiparassitari, appaiono — allo stato attuale — ancora premature, difficilmente determinabili e, quindi, tali da non consentire un'adeguata e compiuta risposta.*

Si è dovuto constatare infatti, che, espressamente interpellate in materia, le autorità sanitarie territoriali (cui, fra l'altro, esclusivamente competerebbero le dirette funzioni di vigilanza sugli eventuali aspetti connessi di vivisezione e sperimentazione animale) non avevano inizialmente alcuna notizia della realizzazione di detto centro-ricerche specializzato. Soltanto successivamente, attraverso contatti diretti ed informali con il responsabile dei servizi veterinari della competente unità sanitaria di Lanciano e dopo ulteriori indagini a livello locale, l'assessorato regionale alla sanità ha potuto appurare che i piani di realizzazione di tale centro si trovano ancora in una fase di studio e di progettazione del tutto preliminare e che, comunque, al momento opportuno la stessa unità sanitaria locale provvederà ad inviare tempestivamente all'assessorato una copia dell'eventuale progetto presentato dagli interessati, con annessa relazione tecnico-descrittiva.

Sarà, quindi, cura di questo ministero mantenere ogni opportuno collegamento in materia con quelle autorità regionali, per porsi in grado di acquisire tempestivamente notizie aggiornate sull'eventuale, ulteriore corso del programma preventivo e sulle sue potenziali implicazioni e per esprimere le opportune valutazioni del caso.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: **BRUNO.**

PROCACCI e BASSI MONTANARI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

una zona a macchia mediterranea dell'isola d'Elba, precisamente nel comune di Marciana Marina, sarà destinata

dalla locale comunità montana alla pratica della caccia con l'arco nei confronti di cinghiali, tacchini selvatici, lepri e fagiani;

la zona in questione (50 ettari), proprio nel periodo di apertura della caccia, vale a dire a metà settembre, sarà ancora interessata da flusso turistico e per questo l'attività venatoria potrà rappresentare un pericolo per i gitanti, che si troveranno a frequentare quell'area verde;

nella zona destinata alla caccia con l'arco verrà piantata dell'avena per favorire il riprodursi delle specie oggetto di caccia e in questo modo verrà modificata l'area verde in prevalenza a macchia mediterranea —:

se non ritengano i ministri competenti di assumere iniziative per accertare quali modifiche della macchia mediterranea verrebbero operate nella zona e se non ritengano che l'attività di caccia con l'arco sia pericolosa per l'incolumità delle persone e per il turismo. (4-11554)

RISPOSTA. — *Come precisato sia dalla comunità montana dell'Elba e Capraia e sia dal Ministero dell'agricoltura e foreste, la zona in riferimento, ubicata in comune di Marciana Marina, rappresenta un territorio nel quale l'attività della caccia può essere esercitata.*

Conseguentemente, all'istanza formulata dalla compagnia arcieri di Marciana Marina, — tenuto conto del regolamento per la gestione dell'area in parola ed in osservanza di esso la competente comunità montana non ha inteso frapporre ostacoli in considerazione, altresì, delle espressioni favorevoli all'iniziativa espresse dalle associazioni venatorie, dagli ambientalisti e dagli agricoltori.

V'è da rilevare, inoltre, che sembrano essere state osservate le distanze di sicurezza dai centri abitati e dalle vie di comunicazione esistenti sul territorio limitrofo. Peraltro, l'area medesima, precedentemente chiusa, in via temporanea, per il ripopolamento e l'acclimatemento della selvaggina,

attualmente è stata riattivata specificatamente per la caccia e regolamentata a tal fine.

Per ultimo, in ordine alle perplessità manifestate dagli interroganti circa il danno che potrebbe derivarne alla macchia mediterranea, le notizie pervenute dai competenti organismi confortano le perplessità degli stessi, in quanto la semina attiene a seimila metri quadrati circa di terreno rimesso a coltura: area precedentemente utilizzata ai fini agricoli e successivamente abbandonata e divenuta incolta.

Si è proceduto anche ad opere di pulizia delle vegetazioni invadenti in rispetto dell'ambiente, tanto che da tali iniziative sembra che ne abbiano tratto vantaggio sia la flora che la fauna locale.

Il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali: **MACCANICO.**

RALLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

ad una precedente interrogazione presentata l'11 novembre 1987 in cui l'interrogante chiedeva l'istituzione di un ufficio postale nella zona del Villaggio Sant'Agata in Catania è stato risposto che l'apertura di nuovi uffici era subordinata alla partecipazione del comune alle spese per la fornitura del locale come stabilito con DM ULA/4101/D/737 del 10 dicembre 1984;

l'VIII quartiere del comune di Catania in data 25 febbraio 1987 protocollo n. 65 comunicava all'amministrazione compartimentale per la Sicilia delle poste e telecomunicazioni di Palermo che, facendo seguito alla richiesta telegrafica del 20 febbraio 1987, si mettevano a disposizione del costituendo ufficio Postale due locali a piano terra facenti parte dell'edificio di proprietà del comune di Catania sito al n. 27 dello Stradale San Giorgio richiedendo un affitto simbolico —:

se non intenda urgentemente intervenire affinché finalmente si possa isti-

tuire un ufficio postale nella zona del villaggio Sant'Agata in Catania dove oltre 40.000 abitanti devono percorrere chilometri per poter usufruire di un servizio pubblico indispensabile. (4-12524)

RISPOSTA. — *Non si possono che confermare gli elementi di risposta alla analoga interrogazione presentata (n. 4-02547). Per quanto concerne, in particolare, il secondo punto dell'atto parlamentare in esame, si fa presente che dagli accertamenti svolti è risultato che la località Sant'Agata, oggetto dello stesso atto parlamentare, fa parte della settima circoscrizione del comune di Catania, per la quale non è pervenuta a tutt'oggi alcuna offerta di locali ai fini dell'eventuale istituzione di un ufficio postale.*

Infatti, la lettera n. 65 del 25 febbraio 1987, menzionata nell'interrogazione alla quale si risponde, è stata fatta dall'ottava circoscrizione del predetto comune per segnalare la disponibilità di locali in Stradale San Giorgio 27, località per la quale non è stata avviata alcuna pratica per l'istituzione di un ufficio postale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

RONZANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 111 del 18 marzo 1988, recante norme sulla istituzione della patente di guida nonché nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida, viene soppressa la patente di categoria F;

i mutilati e i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente delle categorie A, B e C speciali;

a seguito di tali disposizioni tutti i cittadini affetti da minorazioni fisiche e in possesso di patente di categoria F devono, alla scadenza, avviare le pratiche per sostituire la propria patente con quella delle categorie A, B o C speciali, perché solo in questo modo essi potranno continuare a guidare un motoveicolo o un autoveicolo:

l'iter previsto per entrare in possesso della nuova patente, oltre ad essere estremamente macchinoso, fa aggravare su questi automobilisti costi non indifferenti, valutabili in più di 150.000 lire;

diversamente da quanto stabilito dalle norme precedenti non viene confermata l'esenzione del pagamento della marca annuale;

le nuove disposizioni appaiono particolarmente punitive se si considera:

a) che riguardano gli automobilisti affetti da minorazioni fisiche;

b) che l'onere derivante dalla semplice sostituzione della patente viene interamente scaricato su di loro —:

se intende assumere iniziative, anche di carattere legislativo, atte a:

snellire le procedure attualmente in vigore;

trasferire gli oneri a carico dello Stato;

reintrodurre l'esenzione relativa alla marca da bollo. (4-13963)

RISPOSTA. — *Nell'articolo 12 della legge n. 111 del 1988, la patente di categoria F, è equiparata alla patente delle categorie A, B, C speciali con adattamenti, per cui non è obbligatorio provvedere alla sua sostituzione.*

Nel caso, tuttavia, che gli interessati desiderassero eliminare tale simbolo discriminante (patente di categoria F), ovvero volessero ottenere la C speciale con adattamenti previsti dalla nuova normativa, la procedura non è assolutamente macchinosa e tantomeno si presenta eccessivamente onerosa. Infatti per la sostituzione occorre versare, come tutti i conducenti, lire 40 mila circa per il certificato anamnestico e per quello rilasciato dalla commissione medica locale lire 24 mila. A tali importi vanno aggiunte lire diecimila da versare sul c/c 9004 (operazioni MCTC) e lire diecimila sul c/c 4028 (imposta di bollo). Qualora l'interessato volesse rivolgersi ad un'agenzia è ovvio che i costi saranno superiori.

Si fa presente, inoltre, che la possibilità di trasferire tali oneri a carico dello Stato rientra nella competenza del Ministero del tesoro, trattandosi di nuove spese a carico dell'erario.

Infine, si comunica che nella circolare della direzione generale della motorizzazione civile del 2 maggio 1989, è stato precisato che i soggetti, titolari di patente delle categorie A, B, C speciali con adattamenti, ex patente di categoria F, sono esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

RUBINACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 ottobre 1988, n. 426, l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 1988, la circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 367 del 9 dicembre 1988 dettano norme relative al piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche;

il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche inciderà negativamente sul ruolo della scuola quale centro di propulsione, di organizzazione e di coordinamento dell'attività educativa e formativa in diverse parti del territorio nazionale e soprattutto nelle comunità montane;

le disposizioni non tengono conto delle caratteristiche sociali e territoriali delle zone dell'entroterra in cui gli istituti sono ubicati;

la norma che indica come limite minimo per gli istituti superiori il numero di 25 classi è ingiusta perché priverebbe numerosissime comunità dell'entroterra, come quelle della regione Marche, di autonomi istituti, riducendoli a sezioni staccate di presidi geograficamente lon-

tani o accorpandoli in ibride fusioni, con ripercussioni negative sul piano didattico ed amministrativo;

molti provveditori agli studi non hanno considerato neppure le istanze ed i programmi dei vari organismi distrettuali, come ad esempio, il provveditore di Pesaro e Urbino che, nel decidere la trasformazione del liceo scientifico « Piccini » di Pergola in sezione staccata del liceo scientifico « Torelli » di Fano, non ha coinvolto il distretto scolastico competente —:

se, in presenza di estemporanei piani di riorganizzazione, privi di serie analisi socio-economiche dei rispettivi territori e delle vere esigenze delle popolazioni, soprattutto di quelle delle comunità montane, che vengono continuamente private di servizi e spogliate dei loro patrimoni artistici e culturali, non ritenga necessario rimeditare al più presto l'impianto della legge, che nell'impatto con la realtà della società nazionale sta provocando irreparabili guasti e giustificate proteste, tenendo anche conto dell'esistenza di una larga maggioranza parlamentare che vuole elevare l'obbligo scolastico a 16 anni. (4-12921)

RISPOSTA. — *Questo Ministero nell'approvare il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1989/90 ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1988 non ha mancato di tenere nella massima considerazione le specifiche esigenze socio-economiche esistenti in ambito territoriale né ha mancato di valutare l'evoluzione demografica in atto nei bacini d'utenza delle scuole interessate.*

Per quanto riguarda in particolare la soppressione di autonomia del liceo scientifico di Pergola e la sua aggregazione al liceo scientifico Torelli di Fano, si fa presente che il provvedimento è stato adottato su proposta del provveditore agli studi di Pesaro e Urbino in quanto il liceo scientifico di Pergola funzionava in ambito territoriale con un minor numero di classi (sei

in tutto) rispetto ad altri istituti dello stesso tipo e non risultava prevedibile un incremento di iscrizioni.

La proposta, peraltro aveva avuto il parere favorevole sia del consiglio scolastico provinciale che della giunta regionale delle Marche.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

RUSSO SPENA e RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per conoscere — premesso che:*

il professor Libero Galdo, nato a Napoli il 23 gennaio 1918, già docente di ruolo di storia dell'arte e disegno presso l'Istituto magistrale « Margherita di Savoia » di Napoli, pensionato dal 10 settembre 1978 su domanda ai sensi della legge 336. 1970, con numero di iscrizione 12241720 e numero di posizione ENPAS 790112093, domiciliato a Napoli in via Battistello Caracciolo n. 23, presentò in data 23 febbraio 1966 (prot. 506 ENPAS) una domanda di riconoscimento, tra gli altri, dei seguenti servizi scolastici;

1953-1954, scuole medie di Torre del Greco e Sant'Agnello di Sorrento (Na) (18 ore);

1957-1958, scuole medie P. Scura e Torre Annunziata (via Maresca) (18 ore);

1956-1957, scuola media P. Scura di Napoli (8 ore);

l'ENPAS, direzione centrale previdenza ufficio VI con nota del 12 gennaio 1989 in relazione all'indennità di buonuscita corrisposta al dipendente civile professor Libero Galdo con mandato 42700 dell'198

luglio 1981 ha comunicato che per gli anni scolastici in oggetto è stato preso in considerazione il seguente orario settimanale:

1953-1954 6 ore, ignorando il certificato per 12 ore di insegnamento nella scuola di Sorrento per un totale di 18 ore;

1956-1957 4 ore, invece delle otto ore certificate di insegnamento;

1957-1958 10 ore, invece delle 18 ore certificate dall'interessato; inoltre l'ENPAS, nella stessa nota, comunicava che per quanto attiene alla domanda di riscatto del servizio militare essa era stata presentata solo fino al 9 settembre 1943 e non al 20 agosto 1945 e comunque non risultava essere stata presentata alcuna successiva domanda per riscatto campagna di guerra, confermando in questo modo il provvedimento precedente. In data 24 gennaio il professor Libero Galdo, ricorreva formalmente avverso la delibera ENPAS del 12 gennaio 1989 sopra citata osservando che:

l'ENPAS non comunicò le proprie decisioni in merito alla domanda di riscatto del 28 febbraio 1966, come la normativa prescriveva e prescrive, ma soltanto sette anni dopo il mandato n. 42700 datato 8 luglio 1981, su richiesta dell'interessato, rimise la comunicazione contestata;

è vero che con la domanda di riscatto del 28 febbraio 1966 l'interessato richiese il riscatto del servizio militare solo fino al 9 settembre 1943, ma è pur vero che la domanda originaria richiedeva il riscatto fino al 20 agosto 1945 e fu respinta dal funzionario addetto in quel tempo alla istruzione delle pratiche di riscatto presso il provveditorato agli studi di Napoli;

alcune sentenze della Corte dei conti confermano il diritto del richiedente;

nella domanda di riscatto del 28 febbraio 1966 l'interessato richiese non solo il riconoscimento del servizio militare ma anche quello della « partecipazione alla difesa del distretto militare di Napoli dall'198 al 9 settembre 1943 », ossia della « campagna di guerra » di cui al frontespizio del foglio matricolare e alla dichiarazione integrativa più volte rimessi all'amministrazione;

i rilievi nel merito della dichiarazione del 1966 sul riscatto del servizio

militare e sulla campagna di guerra sono irrilevanti ai fini del riconoscimento degli stessi, vista la nota del ministro del tesoro 5 luglio 1977, n. 122038 nella quale si chiariva che: « i servizi da valutare ai fini del trattamento di quiescenza mediante computo o riscatto, nonché quelli valutabili ope legis, come nel caso del servizio militare, che siano stati resi dal personale assunto e inquadrato in ruolo anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, possono essere considerati nella liquidazione della pensione anche in mancanza della relativa dichiarazione » (circolare ministeriale 15 luglio 1977, n. 183) è ciò dovrebbe valere quindi anche per la liquidazione della buonuscita;

che non risulta esatta l'affermazione secondo la quale l'interessato avrebbe svolto un orario inferiore alle 18 ore settimanali negli anni 1953/1954 e 1957/1958, e che nell'anno scolastico 1956/1957 l'orario fosse di 4 ore settimanali;

al ricorso l'interessato ha allegato tutta la certificazione necessaria;

nonostante il ricorso, l'ENPAS, in data 9 marzo 1989, con nota protocollo U2/CO-GER/1056/TA della direzione generale, comunicava al professor Galdo di confermare il provvedimento precedente;

in data 13 aprile 1989 il professor Galdo indirizzava una raccomandata con avviso di ricevimento al direttore generale ENPAS nella quale contestava la nota dell'ente datata 9 marzo, che mostrava di non aver preso nemmeno in considerazione il ricorso avanzato dall'interessato in data 24 gennaio 1989 —;

quali iniziative si intendano assumere per chiarire la situazione del professor Galdo e per riconoscere diritti ampiamente certificati e disattesi dagli enti competenti;

se non si ritenga necessario predisporre opportune misure al fine di garantire a tutti i cittadini il rispetto dei propri diritti, facendo in modo che le strut-

ture e gli uffici pubblici siano effettivamente al servizio dell'utenza e non dei gironi infernali nei quali esigenze vitali vanno a disperdersi nella disorganizzazione e nell'indifferenza della burocrazia;

quali iniziative infine si intendano assumere per rendere trasparenti e disponibili tutti gli atti che interessano i cittadini, la loro posizione lavorativa, assicurativa eccetera, mettendoli in condizione di controllare e rivendicare quanto loro dovuto. (4-13516)

RISPOSTA. — *Nel confermare le considerazioni già espresse all'interrogante in sede di riscontro alle analoghe interrogazioni n. 4-05954 e n. 4-08087 si ritiene di aggiungere che, ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita, l'amministrazione scolastica si limita ad effettuare per il tramite dei competenti provveditori agli studi soltanto l'istruttoria preliminare delle relative pratiche, sulle quali ogni valutazione di merito è rimessa all'ente erogatore e, nel caso specifico, all'ENPAS.*

Per quanto concerne in particolare l'indennità di buonuscita dovuta al professor Galdo Libero, collocato a riposo il 9 settembre 1978 ai sensi della legge n. 336 del 1970, essa risulta liquidata e corrisposta sulla scorta della documentazione trasmessa in più fasi all'ENPAS dal provveditorato agli studi di Napoli, con mandati n. 6108, n. 10063 e n. 42700, emessi dallo stesso ente rispettivamente il 19 marzo 1979, il 4 gennaio 1980 e l'8 luglio 1981 in ragione di complessivi anni utili 35 e sulla base dell'ultimo stipendio annuo lordo di L. 6.082.122 (comprensivo della tredicesima mensilità) attribuito all'interessato all'atto del collocamento a riposo.

Quanto ai servizi pre-ruolo per i quali il professor Galdo aveva chiesto il riscatto con istanza dell'8 febbraio 1966 la relativa valutazione è avvenuta con il secondo dei predetti mandati, quello emesso in data 4 gennaio 1980 (servizi richiesti: servizio militare dal 7 dicembre 1941 al 9 settembre 1943 e servizio civile dall'anno scolastico 1944 al 1963).

Il riscatto del servizio militare è stato limitato al periodo dianzi indicato, in quanto l'unica domanda del professore Galdo in possesso dell'ente indica solo tale periodo. Precisazioni in tal senso sono state fornite dall'ente erogatore per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai chiarimenti sollecitati dall'interrogante.

Dalle notizie come sopra fornite si rileva altresì che il riscatto dell'insieme dei periodi richiesti dal professor Galdo per un totale di anni 10, mesi 6 e giorni 23, è stato concesso all'atto del collocamento a riposo in quanto la relativa documentazione risulta essere stata acquisita dal menzionato ente soltanto in data 27 febbraio 1979.

In merito poi alle argomentazioni secondo cui l'ente in parola avrebbe risposto in data 12 gennaio 1989, in modo non esatto al ricorso presentato dall'interessato, lo stesso ENPAS ha osservato di aver fornito esauriente risposta al ricorso prodotto in data 14 novembre 1988, quando cioè erano trascorsi quasi otto anni dall'ultimo provvedimento emesso, senza peraltro che al ricorrente fosse opposta la prescrizione prevista dagli articoli 29 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973.

Quanto infine all'esigenza di agevolare al massimo i rapporti intercorrenti tra i cittadini e la pubblica amministrazione la questione è ben presente all'attenzione del Governo e si auspica che possa essere quanto prima avviata a soluzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: **MATTARELLA.**

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'ex alpino Domenico Costantini, nato e Vestea di Civitella Casanova (PE) il 15 ottobre 1913 ed ivi residente, intestatario di una pratica di pensione di guerra, in data 28 ottobre 1969 (venti anni fa!) inoltrò alla Corte dei conti il

ricorso n. 791114, avverso il decreto ministeriale n. 2385325 del 29 luglio 1986;

la Corte, in data 6 settembre 1972, trasmise il ricorso stesso al Ministero del tesoro, unitamente al fascicolo amministrativo (posizione numero 1658714), per il riesame previsto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, con elenco n. 5805;

da allora, e cioè ad oltre sedici anni di distanza, l'interessato non ha più avuto notizie relative al ricorso di che trattasi —:

quali chiarimenti sia in grado di fornire in merito a quanto sopra descritto;

quali iniziative ritenga dover adottare al fine di sollecitare la definizione della pratica in oggetto. (4-12636)

RISPOSTA. — *A seguito della segnalazione della procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 791114, prodotto dal signor Domenico Costantini contro il decreto negativo n. 2385325 del 29 luglio 1969, questa Amministrazione ha effuato — ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585 — il riesame amministrativo della relativa pratica pensionistica. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca od alla modifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso originale, unitamente al fascicolo degli atti, è stato restituito alla predetta magistratura per l'ulteriore corso del gravame in sede giurisdizionale.*

Da notizie assunte, nelle vie brevi, presso la Corte dei conti è risultato che, in data 1° marzo 1989, è stato richiesto al collegio medico legale un conclusivo parere sulla dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità riscontrate, dalla commissione medica delle pensioni di guerra di Chieti, nella visita collegiale del 9 novembre 1965.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: **BUBBICO.**

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione rese noto con propria circolare del 25 marzo 1986, n. 525/B, di aver adottato un provvedimento che consentiva al personale direttivo, docente e non docente della scuola media ed elementare — che si trovasse in particolari condizioni — di prorogare la data di collocamento a riposo fino al compimento del settantesimo anno di età;

di tale facoltà si sono avvalsi numerosi soggetti, le cui richieste di permanenza in servizio, accolte dai provveditori agli studi territorialmente competenti, sono state regolarmente registrate dalla Corte dei conti;

incredibilmente — ed illegittimamente — lo stesso Ministero ha poi obbligato i provveditori alla revoca dei relativi decreti, così creando enormi e talvolta gravissimi disagi a quanti avevano semplicemente dato credito ad un provvedimento governativo e programmato la propria vita in modo certamente diverso rispetto a quello di chi si fosse trovato nella imminenza del pensionamento —:

se non ritenga dover con immediatezza adottare ogni necessaria iniziativa tendente — quanto meno — a tutelare i diritti acquisiti da coloro i quali siano già in possesso del decreto di mantenimento in servizio, registrato dalla Corte dei conti; e quindi di un atto definitivo e perfetto. (4-14604)

RISPOSTA. — *Alla luce del parere del Consiglio di Stato — sezione II, del 27 luglio 1988 n. 788 — il mantenimento in servizio oltre il limite di età — previsto in via transitoria nei confronti del personale della scuola dall'articolo 15 della legge n. 477 del 1963 — è da ritenere illegittimo nei casi in cui l'insieme dei servizi e periodi valutabili ai fini pensionistici consenta il rag-*

giungimento del trattamento di quiescenza che la legge intende assicurare.

In applicazione del suddetto parere questo ministero ha emanato la circolare n. 68 del 18 febbraio 1989 con la quale è stato tra l'altro previsto che dal calcolo dell'anzianità, utile per il mantenimento in servizio, possono essere esclusi soltanto quei servizi o periodi di cui sia stato chiesto il riscatto qualora vengano revocate le domande già presentate e nei limiti ovviamente in cui tale revoca sia ammessa.

Con specifico riferimento alla richiesta, a tale riguardo formulata dall'interrogante, si chiarisce che le domande di revoca possono trovare accoglimento secondo la comune giurisprudenza della Corte dei conti soltanto se l'amministrazione non abbia ancora emesso il provvedimento di riscatto.

Per quanto riguarda invece i provvedimenti di mantenimento in servizio emessi prima che intervenisse il summenzionato parere del Consiglio di Stato, gli stessi dovranno essere adeguatamente riesaminati dai competenti uffici operativi i quali, ove accerteranno che il complesso dei servizi comunque valutabili ai fini pensionistici abbia comportato il raggiungimento della prevista anzianità di 39 anni, 6 mesi ed 1 giorno, dovranno disporre nei confronti del personale interessato, l'immediata cessazione dal servizio per limiti di età. Tale cessazione in conformità di quanto chiarito con la successiva circolare ministeriale n. 85 dell'8 marzo 1989, deve decorrere ai sensi della normativa attualmente vigente in materia dal primo giorno dell'anno scolastico successivo al compimento del predetto limite di età.

È appena il caso di rilevare che l'annullamento delle proroghe dei mantenimenti in servizio già disposte in base ai precedenti orientamenti giurisdizionali rientra nell'ambito del potere di autotutela dell'amministrazione che, ove non venisse esercitato, comporterebbe possibili contestazioni di responsabilità amministrativo-patrimoniale da parte della Corte dei conti.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se rispondono a verità le notizie secondo le quali la SIPRA starebbe per assicurare favolosi contratti pubblicitari a molti organi di stampa, contratti che risponderebbero, ad avviso dell'interrogante, alla logica di rendere più mansueti e malleabili questi giornali nei confronti del potere politico:

la reale entità di questi contratti ed a quali mezzi di informazione sono riservati. (4-11282)

RISPOSTA. — *La concessionaria RAI ha riferito che nel corso dell'anno 1988 la società SIPRA ha acquisito la gestione pubblicitaria delle testate della Walt Disney, di Famiglia Cristiana e, in parte, dell'Espresso, rinnovando, nel contempo, i contratti con quotidiani e periodici già da anni in sua concessione. La predetta società non ha, invece, rinnovato i contratti, scaduti nello stesso anno 1988, relativi alla gestione pubblicitaria delle testate del gruppo Rusconi e del Giornale Nuovo.*

La RAI ha soggiunto, infine, che tali acquisizioni, come pure le dismissioni rientrano nella ordinaria attività di gestione di una concessionaria di pubblicità e sono ispirate da valutazioni commerciali basate sull'analisi dello sviluppo del mercato e della diffusione delle varie testate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 7 febbraio 1989 nel palazzo Alitalia di via Ezio a Roma si verificava un incendio che interessava, tra gli altri, anche l'ufficio dell'ex presidente dell'Alitalia, dottor umberto Nordio;

risulta che il dottor Nordio, all'atto di lasciare la carica, ricevette una buonuscita aggirantesi intorno ai tre miliardi di

lire, subordinata all'impegno che non si sarebbe dovuto più occupare della società —:

se il fatto che il dottor Nordio conservi ancora un ufficio nella sede dell'Alitalia non debba essere considerata una strana circostanza, se si pensa che, senza un evento del tutto fortuito come un incendio, tutto questo non sarebbe mai venuto a conoscenza dell'opinione pubblica;

per quali motivi il dottor Nordio mantenga un ufficio nella sede dell'Alitalia e quale sia al momento la sua posizione nella società. (4-11938)

RISPOSTA. — *Per alcuni mesi, fino a verificarsi dell'incendio avvenuto lo scorso febbraio, il dottor Umberto Nordio ha usufruito degli uffici dell'Alitalia di via Ezio, in qualità di presidente della Galileo Company LTD della quale sono stati fondatori oltre all'Alitalia, che detiene il 21 per cento, anche la British airwais, Covia corporation, KLM e Swissair.*

Tale società, costituita il 19 febbraio 1988, ha come obiettivi la realizzazione e la commercializzazione di prodotti e servizi basati sull'elaboratore elettronico di dati e sulla distribuzione telematica.

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

STRADA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza n. 504/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato: « la illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 (« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università »), nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel

periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data »;

per dare seguito alla sentenza è necessario, da parte del Parlamento, un provvedimento di copertura a favore degli insegnanti pensionati della scuola collocati a riposo tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979;

tale problema si trascina ormai da ben sette anni, poiché i ricorsi degli interessati farono presentati nel lontano 1982;

nel frattempo alcuni di questi insegnanti sono purtroppo già scomparsi, mentre gli altri, ormai in età avanzata, attendono la conclusione della vicenda con particolare ansia e con il timore di non riuscire a vedere soddisfatti i loro legittimi e riconosciuti diritti —

se non si intenda dare risposta concreta e immediata alle richieste dei suddetti insegnanti, da tanti anni privati di un sacrosanto diritto, come ha definitivamente stabilito la Corte costituzionale.

(4-14372)

RISPOSTA. — *Il Ministero del tesoro — al cui esame la questione era stata sottoposta in relazione all'esigenza di assicurare la necessaria copertura finanziaria — ha, di recente, autorizzato questa amministrazione a dare corso alle operazioni preordinate all'emissione dei ruoli di variazione relativi alla riliquidazione di cui trattasi.*

A seguito dell'anzidetta autorizzazione, questo Ministero, con circolare n. 329 del 30 settembre 1989, ha invitato i competenti, dipendenti uffici ad aggiornare con la massima sollecitudine le procedure automatizzate ai fini dell'attribuzione a favore degli interessati, dei benefici conseguenti all'applicazione della sentenza cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

STRUMENDO e DI PRISCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a Venezia in data 26 maggio si è svolta una pubblica manifestazione in orario mattutino, promossa dal Comitato per la difesa di Venezia (presidente l'avvocato Augusto Salvadori, consigliere comunale di Venezia) « in accordo con il provveditorato agli studi di Venezia »;

« l'accordo », citato fra il Comitato e il pubblico ufficio del provveditorato si presume ispirato all'intendimento di promuovere o favorire o condizionare la partecipazione degli alunni delle scuole onde far conseguire alla manifestazione sicuro successo;

gli obiettivi ecologici della manifestazione (tutela, salvaguardia, pulizia e decoro della città) proprio perché nobili e validi di per sé, non devono essere, a giudizio degli interroganti, direttamente o indirettamente utilizzati con spirito di parte e con l'avallo di una pubblica amministrazione dello Stato —:

se non ritenga imprudente l'adesione concessa dal provveditorato agli studi di Venezia alla manifestazione e viceversa maggiormente opportuna una ricerca di collaborazione con le istituzioni rappresentative della città da parte del locale provveditorato.

(4-13808)

RISPOSTA. — *Il competente provveditore agli studi ha precisato di essersi limitato nella circostanza ad appoggiare l'iniziativa promossa dall'apposito comitato e a dare il proprio benestare allo svolgimento di un concorso, ispirato agli stessi fini tra gli alunni delle scuole elementari del secondo ciclo e delle scuole medie inferiori di quel comune. Lo stesso provveditore agli studi ha peraltro chiarito che l'uscita degli alunni dalle predette scuole in occasione della manifestazione conclusiva dell'iniziativa risulta essere stata deliberata autonomamente dai competenti organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate.*

Si ricorda in proposito che, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 6, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, i predetti organi hanno potere deliberante in ordine alla « partecipazione del circolo e dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo ».

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno, di grazia e giustizia, del turismo e spettacolo e delle finanze. — Per sapere:*

se non sia il caso, anche per rispetto di norme comuni in situazioni analoghe, di disporre un maggior compenso per i gestori degli impianti di distribuzione all'utente del carburante per uso trazione, in merito al ritiro, al conseguente incasso (con una sorta di « star del credere » del 100 per cento) dei cosiddetti « coupons » vale a dire dei buoni turistici per acquisto di carburante a uso trazione. Infatti il ritiro, l'incasso di detti buoni comporta altissimo rischio per i gestori, esposti, praticamente indifesi, alla cessione di buoni falsi, o, comunque, contraffatti, come è già avvenuto anni addietro, con « scoperta » e conseguente addebito, unilaterali, da parte delle grandi aziende petrolifere, delle pretese falsificazioni, con danno immediato e senza possibilità di difesa (stanti i contratti di gestione. DOC atto, veramente vessatori e « capestro » in danno dei gestori!) da parte di questi ultimi, che dovettero pagare immediatamente tutti i « falsi » e come tali riconosciuti unilateralmente dai presenti, si trovarono a doversi difendere in processi penali per pretesi falsi, mentre già avevano, dovuto subire l'aggravio (rispetto all'incasso per contanti) di tutta la prassi documentale e burocratica necessaria e formale per l'uso dei detti « buoni turistici »:

se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, come il caso, evidentemente richiede. (4-08234)

RISPOSTA. — *L'interrogazione, per ciò che concerne i buoni benzina falsificati o contraffatti, non può che riferirsi agli anni 1979 e precedenti.*

In proposito, si precisa che all'epoca detti buoni identificati dal lettore ottico, venivano sequestrati dagli organi della polizia tributaria che procedeva poi ad esperire le opportune indagini. Il fenomeno non comportava oneri per lo Stato, in quanto gli importi pagati alle compagnie petrolifere venivano successivamente recuperati e contestualmente il Ministro delle finanze provvedeva al recupero dell'imposta di fabbricazione.

Premesso che dal 1979 al 1982 vi fu una sospensione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, si può affermare che il fenomeno delle falsificazioni sembra sia stato sostanzialmente eliminato in quanto allo stato i buoni benzina sono stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato con caratteristiche analoghe alla carta moneta.

Per ciò che attiene all'altro aspetto dell'interrogazione, ossia il tema del compenso ai gestori, risulta che, dall'inizio del servizio (anno 1951) fino all'anno 1979, nessuna indennità veniva riconosciuta a questi ultimi. Dopo che la legge n. 44 del 1982 ha nuovamente introdotto la facilitazione dello sconto riservato ai turisti stranieri sul prezzo del carburante, ai gestori degli impianti di distribuzione — grazie all'intervento dei ministeri competenti ed a seguito di accordo con le rispettive organizzazioni sindacali di categoria — è stato riconosciuto un compenso che, in sede di applicazione della successiva legge 15 maggio 1986 n. 192, è divenuto, da quell'anno, pari allo 0,70 per cento, IVA, inclusa del valore di ciascun buono.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CARRARO.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia noto che in Emilia-Romagna e, in genere, nelle regioni cosiddette « rosse » esistono e resistono ancora forme di discriminazione in danno del Movimento sociale italiano e addirittura del Fronte della Gioventù, al punto che alcuni amministratori locali rifiutano sale e luoghi di pubblico convegno alle regolari richieste degli esponenti del MSI e, in genere, alle organizzazioni di « destra ».

Per sapere se sia noto, in particolare, che tale ottusità e abuso di atti d'ufficio con prevaricazione sui diritti di uguaglianza, al punto da far pensare a vera e propria attività di interessi privati in atti di ufficio, o, comunque, di abuso in atti d'ufficio è tipica del Presidente del Consiglio di Circolo 3° della direzione didattica Statale di Parma, tale Roberto Agnetti e della direttrice didattica della Scuola Elementare Don Milani di Parma, che il 20 gennaio 1989 comunicava al Fronte della Gioventù di Parma che voleva indire una riunione con dibattito contro l'aborto, utilizzando la struttublica del « teatro » della detta scuola, con la speciosa motivazione che detta concessione poteva essere data solo a « istituzioni che realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (articolo 12 legge 517: sic.) ».

Per sapere come qualificare il comportamento di quei due ineffabili personaggi che qualche tempo dopo concedevano detta sala al PSI per un incontro del « PEEP Montebello », per sapere se il problema della vita e, quindi, in negativo, dell'aborto, non sia altrettanto tema di « promozione culturale, sociale e civile », quanto almeno le questioni del « PEEP Montebello » di Parma.

Per sapere quali provvedimenti, in merito, intenda prendere il Ministro competente e se, sul punto, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, richieste di notizie e di informazioni da parte della Procura Generale presso la Corte dei conti.

(4-12249)

RISPOSTA. — *Non è risultato che nella regione Emilia-Romagna si risponderebbe con ingiustificati o generalizzati rifiuti alle richieste, regolarmente formulate da esponenti del MSI o di altre organizzazioni di destra, per ottenere la concessione di sale o luoghi di pubblico convegno.*

Assicurazioni al riguardo sono state, infatti, fornite per il tramite del Ministero dell'interno dai prefetti di Ravenna, Reggio Emilia, Piacenza, Bologna, Ferrara, Forlì e Parma i quali hanno riferito che, negli ultimi tempi, non sono state registrate in quelle province forme di discriminazioni nei confronti dei succitati esponenti, tenuto conto che le richieste di cui trattasi, ove formulate nell'osservanza delle disposizioni vigenti, sono state generalmente accolte.

A proposito di tali disposizioni si ricorda, per quanto concerne in particolare gli edifici e le attrezzature scolastiche, che l'articolo 12 della legge 4 agosto 1977 n. 517 ne consente l'utilizzazione temporanea fuori dell'orario delle lezioni per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; le relative domande di concessione vanno rivolte alle amministrazioni proprietarie dei locali che si intendono utilizzare le quali sono tenute ad acquisire l'assenso dei competenti consigli di circolo o di istituto e rispettare i criteri di massima stabiliti in materia dai singoli consigli scolastici provinciali in conformità delle istruzioni a suo tempo emanate da questo ministero con la circolare n. 144 del 3 giugno 1978.

Nel caso specifico il provveditore agli studi di Parma, al riguardo interessato, ha fatto presente che la richiesta avanzata dal Fronte della gioventù ed alla quale ha fatto riferimento l'interrogante non poté all'epoca trovare accoglimento in considerazione dei tempi ristretti che non consentirono la tempestiva convocazione, per il prescritto assenso, dei competenti organi collegiali. Lo stesso provveditore agli studi ha peraltro richiamato l'attenzione delle locali autorità scolastiche affinché per il futuro, non abbiano a verificarsi nell'esame delle richieste di concessione, inconvenienti o ritardi.

In merito infine all'ultimo punto dell'interrogazione, il prefetto di Parma ha precisato che in ordine ai fatti segnalati, non risultano in atto in quel capoluogo indagini di polizia giudiziaria o tributaria istruttorie o procedimenti penali.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

TOMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ragioni ostacolano la definizione della pensione di guerra del signor Fersini Giovanni, nato ad Alliste (Lecce) il 2 febbraio 1923. La pratica ha posizione n. 16104. (4-11876)

RISPOSTA. — *Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa amministrazione, precedenti pensionistici di guerra che si riferiscano al signor Fersini Giovanni, nato ad Alliste il 2 febbraio 1923. Peraltro la posizione n. 16104, segnalata dall'interrogante, si riferisce ad altra persona.*

Pertanto, allo scopo di poter effettuare ulteriori e più proficue ricerche, occorrerebbe che l'interessato facesse conoscere l'amministrazione alla quale è stata diretta l'istanza precisando, ove si tratti di pensione di guerra, se la richiesta sia stata avanzata ai fini di ottenere trattamento pensionistico in proprio per invalidità contratta a causa di evento bellico, ovvero trattamento indiretto, in qualità di congiunto di caduto. In quest'ultimo caso sarebbe opportuno che il signor Fersini facesse conoscere anche le complete generalità del dante causa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BUBBICO.

TRANTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

a) se gli risulti che la società Aliblu nega le tariffe scontate ai deputati essendo riservate « solo ai senatori »;

b) se non intenda intervenire per evitare il protrarsi di una situazione ridicola. (4-11906)

RISPOSTA. — *In riferimento alla diversità di trattamento praticata dalla società Aliblu airways a favore dei soli senatori, si comunica che la predetta società, interpellata al riguardo, nel confermare la diversità di trattamento ha precisato che, contrariamente al Senato, la Camera dei deputati non ha mai chiesto facilitazioni tariffarie.*

Si rappresenta in proposito l'impossibilità di intervenire per modificare tale situazione, perché la natura imprenditoriale dell'attività di terzo livello svolta dalla suddetta società Aliblu e la sua sottoposizione al rischio di impresa, esclude ogni possibilità di interferire nelle scelte dell'imprenditore.

Il Ministro dei trasporti: BERNINI.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

nei confronti della professoressa Caterina Condemi, docente di italiano e latino nel liceo scientifico di Bovalino (Reggio Calabria), negli anni scolastici 1980-1981, 1981-1982, 1983-1984, sono state effettuate tre visite ispettive dagli ispettori centrali Vanella e Tommasino e dall'ispettore periferico Coppa;

con telex n. 383 del dicembre 1982 veniva disposto il trasferimento d'ufficio della professoressa Condemi per incompatibilità, sospeso, poi confermato e poi nuovamente sospeso;

successivamente nel 1985 nuovi episodi di incompatibilità hanno prodotto doglianze e proteste di genitori e di alunni sfociate in clamorose denunce sulla stampa, in interventi dell'amministrazione comunale, in astensione dalle lezioni;

le doglianze e le proteste sono continuate negli anni scolastici 1986-1987 e 1987-1988, culminate nel settembre 1988 in contestazioni da parte degli alunni —:

quali siano le ragioni per le quali, nell'interesse della scuola, non si sia proceduto ad un esame complessivo della si-

tuazione della professoressa Condemi con riferimento agli episodi anteriori al disposto trasferimento, sospeso dal Consiglio di Stato e, soprattutto, ai successivi episodi che hanno confermato l'incompatibilità della professoressa Condemi non solo relativa al liceo scientifico di Bovalino, ma anche in riferimento all'attività didattica, come risulta dalla documentazione raccolta dagli organi competenti del Ministero;

se si ritenga conforme alla delicatezza delle funzioni la nomina della professoressa Condemi nelle commissioni di esami per la maturità;

se non appaia dovuta e non procrastinabile la definizione di quello che ha assunto i caratteri di un autentico « caso » che continua a pregiudicare l'ordinato svolgimento dell'attività scolastica. (4-11809)

RISPOSTA. — *La situazione del liceo scientifico F. La Cava di Bovalino in relazione al caso della professoressa Codemi Caterina è seguita con particolare attenzione da questo ministero, attesa l'esigenza di vedere comunque assicurato presso quella scuola, il buon andamento dell'attività didattica a salvaguardia del superiore interesse degli alunni.*

In tale ottica ed in attesa che la situazione della docente sia definita nella competente sede giurisdizionale, si è ritenuto opportuno cancellare il nominativo della predetta dagli elenchi degli insegnanti, che sono stati chiamati a costituire le commissioni giudicatrici degli ultimi esami di maturità.

Quanto, comunque, al trasferimento d'ufficio già predisposto nei confronti dell'interessata, nessuna determinazione si rende al momento possibile tenuto conto dell'intervenuta ordinanza di sospensiva da parte del Consiglio di Stato, alla quale ha fatto peraltro riferimento anche l'interrogante.

Si fa, ad ogni modo presente che, in ordine al comportamento tenuto dalla pro-

fessoressa Codemi nell'anno scolastico 1988-89, opportuni elementi sono stati chiesti al preside del suindicato liceo. Da tali elementi si evince che nel corso del primo quadrimestre la docente in questione ha partecipato alle varie attività programmate senza incorrere in conflitti con studenti e colleghi, mentre nel quadrimestre successivo si sono registrati, in effetti, inconvenienti e difficoltà che, pur avendo reso difficile la conclusione dell'anno scolastico, non sono tuttavia apparsi tali da richiedere misure straordinarie in aggiunta a quelle già adottate e la cui esecuzione, come dianzi ricordato, resta tuttora sospesa.

Si assicura comunque, che questo ministero, per il tramite del provveditore agli studi di Reggio Calabria continuerà a seguire con ogni vigile attenzione l'evolversi della situazione presso il suddetto liceo.

Il Ministro della pubblica istruzione: MATTARELLA.

ZOLLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

la legge n. 94 del 25 marzo 1982 (che ha convertito il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9) era stata concepita per snellire procedure lente e macchinose che avevano reso particolarmente difficoltosa — e in taluni casi impossibile — la realizzazione di iniziative in campo edilizio;

la previsione della legge n. 94/1982, ha rivelato tutta la sua validità perché ha permesso di realizzare numerose iniziative, rispondenti ad effettive esigenze della realtà economica e sociale di molti comuni;

constatato che, prevedendo la disposizione legislativa in parola una scadenza al 31 dicembre 1984, tale termine è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 1987 ed una seconda volta al 31 dicembre 1989;

però, tale secondo intervento ha escluso dai benefici della proroga stessa i « comuni sprovvisti di piano regolatore generale ovvero dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale » e che, di conseguenza, tale provvedimento ha colpito una infinità di comuni — tra cui moltissimi capoluoghi di provincia — in quanto ad oggi soltanto setioni, su quindici a statuto ordinario, sono provviste di proprie leggi urbanistiche;

accertato, inoltre, che sono giacenti alcune proposte di iniziativa parlamentare intese a modificare la norma che ha

creato forte sperequazione tra le varie regioni —:

se intendono promuovere o sostenere opportunamente iniziative legislative volte a rimuovere il lamentato ostacolo costituito dall'attuale normativa. (4-11192)

RISPOSTA. — Il problema di cui si fa cenno, potrebbe trovare una soluzione soltanto con un provvedimento legislativo di modifica della legge n. 94 del 1982.

Il Ministro dei lavori pubblici:
PRANDINI.